



LEGGE 27 MAGGIO 2019, N. 51

“DISPOSIZIONI PER ASSICURARE L’APPLICABILITÀ DELLE
LEGGI ELETTORALI INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI
PARLAMENTARI”

Dossier

L’obiettivo della legge, il contenuto, l’iter parlamentare, il dibattito alle
Camere.

A cura del Dipartimento per le Riforme istituzionali



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

DOSSIER

LEGGE 27 MAGGIO 2019, N. 51

“DISPOSIZIONI PER ASSICURARE L’APPLICABILITÀ DELLE LEGGI ELETTORALI
INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI PARLAMENTARI”

La Camera dei deputati ha approvato, in via definitiva, in data 13 maggio 2019 il progetto di legge AC 1616, già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 febbraio 2019, recante "*Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari*". Dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica, la [legge 27 maggio 2019, n. 51](#) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 dell'11 giugno 2019.

Il presente dossier è costituito da tre paragrafi volti ad illustrare rispettivamente l'obiettivo ed il contenuto della legge, l'iter parlamentare ed infine, nel terzo paragrafo, le principali questioni emerse dal dibattito alle Camere.



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

INDICE

1. La legge: finalità e contenuto	3
2. Percorso Parlamentare	15
2.1. Iter Senato	15
2.2. Iter Camera	16
2.3. Audizioni 1 ^a Commissione Affari costituzionali Camera	17
3. Principali questioni emerse dal dibattito parlamentare	20
3.1. Ampliamento dei collegi - riduzione della rappresentatività - Necessità di una riforma più ampia	20
3.2. Disciplina speciale relativa al Trentino Alto Adige /Südtirol	25
3.2.1 TAA. Seggi alle province autonome e rispetto della “base regionale” ex art. 57 Cost.	27
3.3. Tutela minoranza slovena	29
3.4. Attribuzione dei seggi al Molise	32
APPENDICE	35
Dossier parlamentari – Servizio Studi Camera Deputati e Senato della Repubblica	35
Allegato 1	36
Allegato 2	68
Allegato 3	69
Allegato 4	79
Allegato 5	81



1. LA LEGGE: FINALITÀ E CONTENUTO

Obiettivo della legge

L'obiettivo perseguito dalla [legge 27 maggio 2019, n. 51](#) è quello di rendere neutra, rispetto al numero dei parlamentari fissato in Costituzione, la normativa elettorale per le Camere senza incidere sulla configurazione del vigente sistema elettorale, come definito dalla legge n. 165 del 2017. Il numero dei seggi da attribuire nei collegi uninominali e nei collegi plurinominali è stabilito infatti sulla base di un rapporto frazionario la cui applicazione, stante l'attuale consistenza numerica delle Camere, restituisce gli stessi numeri attualmente fissati.

Si ritorna cioè alla tradizionale impostazione in base alla quale la disciplina elettorale è sempre applicabile a prescindere dal numero dei parlamentari. In base alla nuova legge eventuali modifiche del numero dei deputati e dei senatori, stabilito agli articoli 56 e 57 della Costituzione, non richiederanno specifici interventi di armonizzazione della normativa elettorale. In mancanza di un tale intervento, la riduzione del numero dei parlamentari potrebbe, infatti, causare problemi di funzionamento del sistema costituzionale. Si ricorda, in proposito, che il disegno di legge costituzionale [S. 214-515-805-B](#) "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari" che modifica il numero dei parlamentari determinandolo in 400 deputati e 200 senatori elettivi è stato approvato, ai sensi dell'art. 138 Cost., in prima lettura dal Senato e dalla Camera ed è ora iscritto all'odg dell'Aula del Senato.

Obiettivo della riforma è, pertanto, consentire che in caso di approvazione di una riforma costituzionale di modifica della composizione numerica delle Camere, non siano necessari interventi sulla legge elettorale e che quindi, anche in assenza di una specifica normativa di adeguamento, il sistema elettorale resti sempre funzionante. In questo modo si garantisce che il Parlamento sia in ogni momento rinnovabile e dunque che il potere presidenziale di scioglimento delle Camere non sia mai paralizzato da un'eventuale vuoto legislativo in materia elettorale.



Breve excursus storico

Il riferimento ad un numero specificato di collegi uninominali è stato introdotto in entrambi i Testi unici in materia elettorale solo con la [legge 3 novembre 2017, n. 165](#) “*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*”, mentre precedentemente la legislazione elettorale recava meccanismi di individuazione del numero di collegi uninominali applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari.

In particolare, il cd “Mattarellum” (decreti legislativi n. 276 e n. 277 del 1993), nell’introdurre la quota di seggi da attribuire nei collegi uninominali e quella da attribuire con metodo proporzionale, faceva riferimento ad una percentuale o ad un rapporto sul totale dei seggi (rispettivamente del settantacinque e venticinque per cento del numero totale dei deputati e dei tre quarti e un quarto dei senatori di ciascuna regione) destinato a consentire il funzionamento del sistema anche nell’eventualità di un mutamento del numero dei parlamentari.

Pertanto, con la legge n. 51 del 2019 si torna ad un’impostazione che prevede, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l’indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori: la legge elettorale diviene flessibile rispetto alla variabile del numero dei parlamentari fissato in Costituzione.

Contenuto della legge in generale

Con la legge citata si è proceduto, attraverso la tecnica della novella legislativa, a sostituire ogni indicazione numerica relativa ai collegi uninominali delle circoscrizioni con il riferimento ad una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori, conservando le disposizioni vigenti per ogni altro aspetto e riducendo al minimo gli interventi normativi.

Gli interventi normativi operati mantengono inalterato il sistema elettorale vigente di tipo misto, conservando le percentuali della quota maggioritaria e di quella proporzionale attualmente previste. Per le circoscrizioni, per le quali la legge vigente indica esplicitamente uno specifico



numero di collegi uninominali (Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Molise), nell'intervento normativo proposto, la cifra relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione, dalla cui applicazione risultino dati numerici che, in mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari, sono identici a quelli attualmente stabiliti, mentre, in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, risultano proporzionalmente ridotti tranne che per il TAA al Senato (come di seguito specificato).

Numero di collegi nelle circoscrizioni elettorali

Le modifiche introdotte nella normativa elettorale non solo assicurano la neutralità del meccanismo elettorale rispetto al quadro normativo vigente, ma ne garantiscono altresì l'applicabilità ed il corretto funzionamento anche nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, qualunque sia l'entità di tale variazione.

In base al nuovo meccanismo della legge in esame, alla Camera dei deputati il numero di 231 identificativo dei collegi uninominali su tutto il territorio nazionale, con esclusione del collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, è sostituito con il riferimento al rapporto dei tre ottavi del totale dei seggi riconosciuti dalla Costituzione alle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità inferiore (sempre escluso il collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste). L'esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deriva dall'interpretazione unanime data finora alla clausola "fermo restando...", ai sensi del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati", che indica 231 collegi uninominali nazionali, salvi i seggi della circoscrizione Estero e "fermo restando" il collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste di cui all'art. 2 del citato Testo unico (e così infatti il numero complessivo dei collegi uninominali è di 232 – cfr. Tab. A).

Nel caso di approvazione del citato disegno di legge costituzionale S 214-515-805-B che riduce il numero dei parlamentari determinandolo in 400 deputati e 200 senatori elettivi, le novelle



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

proposte garantiscono il mantenimento della medesima riduzione del 36,5%, applicata al numero complessivo dei parlamentari e ai riferimenti numerici rilevanti contenuti nella normativa elettorale, come si evince dalle allegate Tabelle A e B e come di seguito meglio specificato. Tale percentuale di riduzione non si applica al Trentino Alto Adige al Senato, dove con l'eventuale riduzione del numero dei parlamentari la regione manterrebbe i sei collegi, essendo assegnati, con la nuova previsione costituzionale in itinere, tre seggi a ciascuna delle province autonome.

Analogamente, le modifiche operate al D. Lgs. 20 dicembre 1993 n. 533: *"Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica"* mantengono inalterato il sistema elettorale vigente, sostituendo il numero di 116 seggi uninominali (comprensivo del seggio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, dei 6 seggi del Trentino-Alto Adige/Südtirol e degli altri 109 collegi uninominali) con il rapporto di tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali, arrotondato all'unità più prossima, assicurando in ogni caso un collegio uninominale per ogni circoscrizione regionale. In effetti, il numero dei seggi uninominali attuali pari a 116 corrisponde ai tre ottavi del numero totale dei seggi attribuiti alle circoscrizioni regionali comprese Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol (cfr. Tab. B).

Con riferimento alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la legge n. 51 del 2019 fissa il numero dei collegi uninominali per la Camera nella metà del totale dei seggi assegnati alla medesima regione (con arrotondamento all'unità pari superiore), corrispondente al numero di 6 collegi uninominali sul totale degli 11 seggi che spettano alla regione sulla base dell'attuale numero di deputati. Per il Senato, a seguito del dibattito parlamentare ed anche in ossequio alle richieste dei rappresentanti delle minoranze linguistiche, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol rimangono costituiti i sei collegi uninominali, definiti ai sensi della legge n. 422 del 1991, ovvero un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione. Si ricorda, al riguardo, che in base al quadro normativo vigente al Trentino-Alto Adige spettano 7 seggi (così il D.P.R. del 29 dicembre 2017): pertanto il "numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione" equivarrebbe a 6 collegi uninominali. Qualora fosse approvato il disegno di legge costituzionale S 214-515-805-B di riduzione del numero dei



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

parlamentari, a tale regione spetterebbero 6 seggi (3 per ciascuna provincia autonoma): il “numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione” equivarrebbe egualmente a 6 collegi uninominali.

Tale disposizione garantisce l'attuazione della Misura 111 del “Pacchetto” a favore della popolazione alto-atesina per l'elezione del Senato della Repubblica, che prevede l'assegnazione a ciascuna delle due province autonome di un numero uguale di seggi e dunque presuppone un numero complessivo di seggi pari. Il criterio della parità, inoltre, viene applicato anche alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il Molise, cui attualmente la normativa vigente attribuisce esplicitamente due collegi uninominali, tale regione mantiene i medesimi collegi anche nella nuova legge, rientrando nella previsione in base alla quale le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali. Nel testo si prevede inoltre che le circoscrizioni che eleggono due deputati sono costituite in un collegio uninominale e ciò nell'eventualità che tale ipotesi possa configurarsi (ad esempio per il Molise) per effetto della riduzione del numero dei deputati.

Analogo meccanismo è stato altresì applicato alle disposizioni riguardanti i requisiti per l'ammissione al riparto dei seggi delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, per cui sia alla Camera che al Senato, la previsione della elezione del numero di due candidati in altrettanti collegi uninominali è stata sostituita con il riferimento al rapporto di un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore. In questo modo, a numero di parlamentari invariato, resta fermo il numero di due collegi vinti necessari per accedere al riparto.

L'eventuale approvazione del citato disegno di legge di riforma costituzionale, che riduce a 400 i deputati e a 200 i senatori troverebbe così immediata applicazione in quanto il meccanismo introdotto dalla presente proposta di legge opererebbe automaticamente.



La delega per la rideterminazione dei collegi in caso di riduzione del numero dei parlamentari

La legge conferisce al Governo una delega avente ad oggetto la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali da esercitarsi solo qualora nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge sia intervenuta una modifica costituzionale di riduzione del numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. Tale delega deve essere esercitata nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge costituzionale, sulla base di principi e criteri direttivi che richiamano integralmente i medesimi principi recati dalla citata legge n. 165 del 2017. Per l'elezione sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, le rispettive lettere a), dei commi 1 e 2 dell'art. 3, della legge 165 del 2017 sono però adattate alla variabilità del numero dei collegi uninominali anche nelle regioni dove, nel testo attuale, sono invece stabiliti in numero fisso.

In particolare, ai fini dell'individuazione del numero dei collegi uninominali e plurinominali sia della Camera che del Senato le modifiche proposte rinviano al dato risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, dei rispettivi Testo unici. Anche sotto il profilo procedurale la delega rinvia ai criteri dettati ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge n. 165 del 2017.

L'articolato

La legge è composta da tre articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 1 e 83 del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati. Le modifiche mantengono inalterato il sistema elettorale vigente limitandosi ad individuare il rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati.

In base a tale meccanismo, al comma 1, lett. a), n. 1 il riferimento al numero di 231 collegi uninominali (su tutto il territorio nazionale esclusa la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste) è sostituito



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

con la frazione di tre ottavi del totale dei seggi riconosciuti dalla Costituzione alle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità inferiore.

Il numero dei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, fissato in 6 dalla normativa previgente, è ora indicato nella metà dei seggi assegnati alla circoscrizione con arrotondamento all'unità pari superiore che corrisponde esattamente al medesimo numero di collegi uninominali.

Inoltre la regione Molise, cui la legge previgente attribuiva due collegi uninominali, rientra ora nella previsione in base alla quale le circoscrizioni con tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali. Si prevede inoltre che le circoscrizioni che eleggono due deputati sono costituite in un collegio uninominale e ciò nell'eventualità che tale ipotesi possa configurarsi (ad esempio per il Molise) per effetto della riduzione del numero dei deputati.

Il comma 1, lett. a), n. 2 reca una disposizione di coordinamento che sopprime il numero 231 riferito ai collegi uninominali, facendo invece riferimento ai seggi corrispondenti ai collegi uninominali determinati con il calcolo frazionario come sopra specificato.

Al comma 1, lett. b), n. 1, viene modificato l'art. 83, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nelle parti in cui, ai fini dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali alle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, prevede l'elezione di due candidati in altrettanti collegi uninominali sostituendola con l'indicazione del rapporto di un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore.

Al comma 1, lett. b), n. 2 viene modificato l'art. 83, comma 1, lett. f) del citato Testo unico n. 361 del 1957 sopprimendo il n. 617 riferito al numero di seggi che, sottratti i 231 collegi uninominali, devono essere distribuiti proporzionalmente, sostituendolo con la locuzione "seggi da attribuire nelle circoscrizioni nazionali escluso il seggio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" cui corrisponde ovviamente il medesimo numero di seggi. Viene soppresso, pertanto, il numero di "231".

L'articolo 2 modifica gli articoli 1, 16-bis, 17, 20 e 21- ter del D. Lgs. 20 dicembre 1993 n. 533, "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica" con modifiche



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

che, analogamente a quelle operate sul Testo unico per l'elezione della Camera, mantengono inalterato il sistema elettorale vigente, semplicemente individuando, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto la cui applicazione restituisce gli stessi valori numerici attualmente fissati.

Il comma 1, lett. a), n. 1 interviene sull'articolo 1, comma 2, del citato Testo unico, sostituendo il numero dei 109 collegi uninominali, riferito alle circoscrizioni del territorio nazionale escluse le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, con il rapporto di tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali con arrotondamento all'unità più prossima assicurando un collegio uninominale per ogni circoscrizione regionale.

Tale calcolo frazionario restituisce 116 seggi corrispondenti appunto alla somma dei citati 109 seggi con il seggio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e i 6 seggi del Trentino-Alto Adige/Südtirol, Il comma 1, lett. a), n. 2 sostituisce al comma 3, dell'art. 1 del Testo unico, lo specifico riferimento alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, concernente la sua costituzione in un unico collegio uninominale, con una locuzione che ne amplia l'applicazione alle regioni che eleggono un solo senatore e che nulla innova nell'attuale ripartizione dei collegi uninominali.

Il comma 1, lett. a), n. 3 modifica il comma 4, dell'articolo 1 del Testo unico, nella parte concernente i collegi uninominali, mantenendo nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i sei collegi uninominali, definiti ai sensi della legge n. 422 del 1991, ovvero un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione che corrispondono in ogni caso a sei collegi uninominali sia a legislazione vigente sia nel caso di approvazione della riduzione del numero dei parlamentari come prevista nella riforma in itinere.

Il comma 1, lett. b) interviene sull'articolo 16-bis nelle parti in cui, ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi nei collegi plurinominali delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, prevede che le medesime liste abbiano ottenuto l'elezione di due candidati in altrettanti collegi uninominali regionali, sostituendo tale previsione con l'indicazione del rapporto di un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale con arrotondamento



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

all'unità superiore. Tale intervento, speculare a quello operato sul Testo unico per l'elezione della Camera, non modifica i contenuti sostanziali della disposizione.

Il comma 1, lett. c) interviene all'art. 17 del Testo unico, nelle parti in cui, ai fini dell'ammissione al riparto dei seggi nei collegi plurinominali delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, prevede che le medesime liste abbiano ottenuto l'elezione di due candidati in altrettanti collegi uninominali della regione, sostituendo tale previsione con l'indicazione del rapporto di un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale.

Tale intervento, speculare a quello operato sul Testo unico per l'elezione della Camera, non modifica i contenuti sostanziali della disposizione.

Il comma 1, lett. d) modifica la rubrica del Titolo VII del citato Testo unico sostituendo, in continuità con quanto modificato all'art. 2, il riferimento alla regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con una locuzione che ne estende l'applicazione alle regioni che eleggono un solo senatore, nell'eventualità di una modifica in tal senso dell'art. 57, secondo comma, Cost. Nel caso di approvazione della riforma costituzionale in itinere tale fattispecie non trova applicazione poiché sono previsti minimo tre senatori per regione, salvo il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta uno. Rispondono alla medesima finalità le novelle operate al comma 1, lett. e) e lett. f) che intervengono con analoghe modifiche, sull'art. 20, comma 1 e sull'art. 21-ter del citato Testo unico. Le modifiche operate all'art. 20 comma 1, prevedono inoltre che la dichiarazione di candidatura sia effettuata presso la cancelleria del Tribunale del capoluogo di regione in luogo del solo riferimento al Tribunale di Aosta.

L'articolo 3 reca la delega al Governo avente ad oggetto la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali da esercitarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge costituzionale. La delega può essere infatti esercitata solo ove sia intervenuta, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una modifica costituzionale di riduzione del numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione. La citata delega reca principi e criteri direttivi che riproducono i medesimi principi recati dalla legge n. 165 del 2017. In particolare, per



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

l'elezione sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, le rispettive lettere a) dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge n. 165 del 2017 sono rese applicabili anche ai collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/ Südtirol e del Molise, che, nell'ipotesi di modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, varieranno corrispondentemente al nuovo numero dei parlamentari. In particolare, anziché riferirsi a numeri fissi, ai fini dell'individuazione del numero dei collegi uninominali e plurinominali sia della Camera che Senato, le modifiche rinviano al dato risultante dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, dei rispettivi Testi unici. Anche sotto il profilo procedurale la delega rinvia ai criteri dettati ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 della medesima legge elettorale.

Per facilitare la lettura delle modifiche effettuate si **allega in Appendice un testo a fronte** (All.1) che reca nella prima colonna gli articoli della vigente legislazione elettorale, nella seconda colonna il testo risultante a seguito delle novelle apportate con il disegno di legge proposto in 1^a Commissione Senato e nella terza, il testo risultante a seguito delle modifiche approvate in Aula Senato, successivamente confermate con l'approvazione definitiva della Camera dei deputati.



TABELLA A

**Numero collegi uninominali della Camera
secondo la legislazione elettorale previgente e in base all'applicazione della legge che
modifica i Testi unici per l'elezione delle Camere**

Collegi uninominali delle Circoscrizioni nazionali	A Costituzione vigente ¹		Nell'ipotesi di riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 (36,5%) ²	
	Numero collegi in base a legge elettorale vigente	Numero collegi in base a pdl di modifica TU elezione Camera	Numero collegi con riduzione del 36,5%	Numero collegi in base a pdl di modifica TU elezione Camera
Valle d'Aosta	1	1	1	1
Trentino AA	6	6	4	4
Molise	2	2	1	1
Complessivi (esclusa Vd'A.)	231	231	146	146
Complessivi (inclusa Vd'A.)	232	232	147	147

¹ **Neutralità della legge elettorale, a Costituzione invariata:** con l'attuale numero dei deputati il numero dei seggi uninominali stabiliti nel Testo unico (D.P.R. 30-3-1957 n. 361) non cambia se ai numeri fissi ivi previsti si sostituisce il rapporto tra la frazione numerica stabilita e il totale dei seggi delle circoscrizioni. Il numero dei collegi uninominali in base al meccanismo previsto dalla proposta di legge è calcolato come segue:

- la Valle d'Aosta mantiene il seggio uninominale già fissato nel TU vigente;
- per il TAA il numero di collegi è pari alla metà del totale dei seggi assegnati alla circoscrizione: metà di 11 pari a 5,5 che, arrotondato all'unità pari superiore, porta a 6 seggi;
- il Molise rientra nelle circoscrizioni che, con tre deputati, sono ripartite in due collegi uninominali;
- il numero complessivo dei collegi uninominali è determinato in tre ottavi di 617 (totale dei seggi da ripartire nelle circoscrizioni nazionali e salvo il seggio della Valle d'Aosta, ex art. 2 TU): il risultato 231,375 è arrotondato all'unità inferiore.

² **Nel caso di riduzione dei deputati a da 630 a 400** l'applicazione della nuova legge elettorale non cambia le proporzioni numeriche del sistema elettorale vigente: il nuovo meccanismo per l'individuazione del numero dei collegi uninominali opera una riduzione dei collegi nella stessa percentuale del 36,5% (con arrotondamento all'unità pari più prossima) stabilita per la riduzione dei parlamentari.



TABELLA B

Numero collegi uninominali del Senato
secondo la legislazione elettorale previgente e in base all'applicazione della legge che
modifica i Testi unici per l'elezione delle Camere

Collegi uninominali delle Circoscrizioni nazionali	A Costituzione vigente ³		Nell'ipotesi riduzione numero dei senatori da 315 a 200 (36,5%) ⁴	
	Numero collegi in base a legge elettorale vigente	Numero collegi in base a pdl di modifica TU elezione Senato	Numero collegi con riduzione del 36,5%	Numero collegi in base a pdl di modifica TU elezione Senato
Valle d'Aosta	1	1	1	1
Provincia autonoma Trento	6	3	4	3
Provincia autonoma Bolzano		3		3
Molise	1	1	1	1
Complessivi (eccetto le Regioni Vd'A. e TAA.)	109	109	74	72
Complessivi (incluse le Regioni Vd'A. e TAA.)	116	116	79	79

³ Come per la Camera dei deputati, la Tabella evidenzia anche per il Senato, la **neutralità, a Costituzione invariata, della proposta di legge elettorale** di modifica del TU vigente (D.Lgs. 20-12-1993 n. 533):

- la Valle d'Aosta mantiene il seggio uninominale attribuito dalla Costituzione;
- per il TAA il numero di **collegi è individuato nei sei collegi definiti dalla legge n. 422 del 1991. Con l'eventuale riduzione del numero dei parlamentari di cui alla pdl cost. C 1585 "il numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla Regione" corrisponde sempre a sei poiché con la modifica costituzionale sono assegnati tre seggi a ciascuna delle Province autonome.**
- il Molise mantiene il collegio uninominale attribuito dalla Costituzione;
- Il numero complessivo dei collegi uninominali è determinato in tre ottavi di 309 (cioè del totale dei seggi delle circoscrizioni nazionali, inclusi il seggio della VdA e i 6 seggi del TAA): il risultato 115,875 viene arrotondato all'unità più prossima ossia 116.

⁴ **Nel caso di riduzione dei senatori a da 315 a 200**, l'applicazione della nuova legge elettorale non cambia le proporzioni numeriche del sistema elettorale vigente: la tabella fa rilevare come il nuovo meccanismo per l'individuazione del numero dei collegi uninominali opera una riduzione dei collegi nella stessa percentuale del 36,5% stabilita per la riduzione dei parlamentari, tranne che per il Trentino Alto Adige come sopra specificato.



2. PERCORSO PARLAMENTARE

2.1. Iter Senato

L'esame al Senato del [disegno di legge AS 881](#) - Perilli, Calderoli e Patuanelli - recante *“Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”*, Relatore sen. Vincenzo Garruti (M5S), è stato avviato in 1^a Commissione Affari costituzionali in sede referente il 14 novembre 2018; nella seduta del 20 novembre 2018 è stato proposto ciclo di audizioni informali che si sono svolte nella seduta del 29 novembre.

Sono stati auditi i seguenti esperti:

- ✓ Prof. Giovanni Tarli Barbieri
- ✓ Prof. Silvio Troilo
- ✓ Prof. Gaetano Azzariti
- ✓ Prof.ssa Lara Trucco
- ✓ Prof. Antonio Floridia

Alcuni auditi hanno depositato le seguenti memorie:

[Prof. Silvio Troilo](#) (389 Kb); [Prof. Giovanni Tarli Barbieri](#) (461 Kb); [Prof.ssa Lara Trucco](#) (367 Kb)

Nella seduta del 30 gennaio 2019, dopo l'esame degli emendamenti presentati, nessuno dei quali approvato, la 1^a Commissione ha conferito mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea.

L'esame in Assemblea è stato avviato il 7 febbraio 2019. Nel corso dell'esame, nella seduta del 19 febbraio, è stata respinta una questione procedurale di non passaggio all'esame degli [articoli NP1 Ferrari \(PD\)](#). Nella medesima seduta sono stati inoltre approvati quattro emendamenti del Relatore (All. 2), in particolare: l'emendamento 1.100 volto a una modifica migliorativa del testo di carattere formale; l'emendamento 2.100 volto ad assicurare che per ogni circoscrizione



regionale sia costituito almeno un collegio uninominale; l'emendamento 2.101 volto a prevedere che il numero di collegi uninominali assegnati alla regione Trentino-Alto Adige sia individuato nel numero pari più alto dei seggi complessivamente assegnati alla regione, assicurando inoltre che nel caso di assegnazione di sei collegi elettorali uninominali nella regione medesima, essi siano gli stessi previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422; l'emendamento 3.100 che elimina dalla delega conferita al Governo per la determinazione dei collegi elettorali le modalità di ripartizione dei seggi e dei collegi tra le circoscrizioni poiché già individuate chiaramente dalla legge.

L'Assemblea del Senato ha approvato, il 19 febbraio 2019, il disegno di legge AS 881. Votazioni: presenti 238, votanti 237, favorevoli 136, contrari 101, astenuti 0.

2.2. Iter Camera

L'esame del [progetto di legge AC 1616](#) approvato dal Senato è stato avviato nella 1^a Commissione Affari costituzionali della Camera il 27 febbraio 2019, Relatore Giuseppe D'Ambrosio (M5S).

Il 19 marzo 2019 la Commissione ha deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva in connessione anche con i contenuti della [proposta di legge costituzionale AC 1585](#) approvata dal Senato che modifica il numero dei parlamentari determinandolo in 400 deputati e 200 senatori elettivi.

I testi delle audizioni sono pubblicati nei resoconti stenografici della 1^a Commissione della Camera come di seguito indicato.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

2.3. Audizioni 1^a Commissione Affari costituzionali Camera

Michele Schiavone, Segretario generale del Consiglio Generale degli italiani all'estero (CGIE), e Prof. Marco Galdi, Professore di diritto pubblico presso l'Università di Salerno. Prof. Beniamino Caravita di Toritto, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «La Sapienza» di Roma.	Mercoledì 03 aprile 2019 Resoconto stenografico Scarica Pdf
Prof. Daniele Porena, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Perugia e del Dott. Gabriele Natalizia, Ricercatore di Scienza politica presso l'Università di Roma «La Sapienza». Prof.ssa Anna Poggi, Professoressa di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Torino.	Giovedì 28 marzo 2019 Resoconto stenografico Scarica Pdf
Prof. Massimo Luciani, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Roma «La Sapienza». Prof. Francesco Clementi, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università di Perugia.	Mercoledì 27 marzo 2019 Resoconto stenografico Scarica Pdf
Prof. Salvatore Bonfiglio, Professore di diritto costituzionale italiano e comparato presso l'Università «Roma Tre». Prof. Salvatore Curreri, Professore di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi «Kore» di Enna. Prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, Professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università di Firenze.	Martedì 26 marzo 2019 Resoconto stenografico Scarica Pdf
Prof. Valerio Onida, Presidente emerito della Corte costituzionale. Prof. Giampiero Di Plinio, Professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Chieti e Pescara.	Giovedì 21 marzo 2019 Resoconto stenografico Scarica Pdf
Prof. Ciro Sbaìlò, Professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Internazionali di Roma. Prof. Giampietro Ferri, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Verona. Prof. Silvio Troilo, Professore di diritto costituzionale presso l'Università di Bergamo.	Mercoledì 20 marzo 2019 Resoconto stenografico Scarica Pdf

Alcuni auditi hanno inoltre presentato le seguenti memorie:

[Memoria Prof. Porena](#); [Memoria dott. Natalizia](#); [Memoria Prof. Luciani](#); [Memoria Prof.ssa Cerrina Feroni](#); [Memoria Prof. Bonfiglio](#); [Memoria Prof. Curreri](#); [Memoria Prof. Sbaìlò](#).



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

La 1^a Commissione Affari costituzionali ha concluso l'esame del provvedimento senza modifiche rispetto al testo approvato dal Senato e, nella seduta del 18 aprile 2019, ha deliberato di conferire al relatore il mandato di riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge.

L'Assemblea della Camera ha approvato, in via definitiva, nella seduta del 13 maggio 2019 la proposta di legge AC 1616 già approvata dal Senato in data 19 febbraio 2019. votazione: presenti 450, votanti 436, maggioranza 219, favorevoli 269, contrari 167, astenuti 14.

Nella medesima seduta del 13 maggio 2019 sono stati accolti i seguenti ordini del giorno (All.3):

- [Odg 9/1616/1 Serracchiani](#) che impegna il Governo, nell'esercizio della delega sulla rideterminazione dei collegi elettorali, ad assicurare che il territorio in cui la minoranza slovena è tradizionalmente presente, che include i comuni o le frazioni individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, faccia parte del medesimo collegio, escludendo comuni o frazioni non comprese nella tabella;
- [Odg 9/1616/2 Biancofiore](#) che impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative legislative volte a prevedere che nella provincia autonoma di Bolzano sia costituito un collegio che includa i comuni contigui nei quali il gruppo linguistico italiano sia percentualmente più consistente;
- [Odg 9/1616/3 Savino](#) che impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa legislativa utile al fine di tutelare le minoranze linguistiche Friulane ed anche quelle non tutelate da specifiche leggi, favorendone la rappresentanza nel Parlamento;
- [Odg 9/1616/4 Maturi](#) che impegna il Governo a prevedere, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165, che ai fini della determinazione dei collegi uninominali nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per la Camera dei deputati, uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia Autonoma di Bolzano, includendovi solo i comuni nei quali il medesimo gruppo linguistico è prevalente;



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

- [Odg 9/1616/7 Fornaro](#) che impegna il Governo a intervenire, attorno l'adozione di opportune iniziative normative, affinché i gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, siano esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste alle elezioni politiche;
- [Odg 9/1616/8 De Menech](#) che impegna il Governo in fase di esercizio della delega, nella rideterminazione dei collegi uninominali e plurinominali, a tener conto in particolare delle esigenze di rappresentanza dei territori di montagna.



3. PRINCIPALI QUESTIONI EMERSE DAL DIBATTITO PARLAMENTARE

Nel corso del dibattito parlamentare sono emerse, sia alla Camera che al Senato, alcune criticità avanzate dai membri dell'opposizione su specifiche tematiche relative prevalentemente a questioni afferenti: 1. Dilatazione dei collegi - riduzione della rappresentatività - necessità di una riforma più ampia; 2. Disciplina speciale regione Trentino-Alto Adige con particolare riferimento ai seggi attribuiti alla regione e alle province autonome nonché al rispetto della "base regionale" ex art. 57 Cost.; 3. Tutela minoranza slovena; 4. Attribuzione dei seggi alla regione Molise.

Tali tematiche sono riassunte nelle schede che seguono, arricchite da stralci del dibattito parlamentare selezionati a titolo esemplificativo senza pretese di esaustività.

3.1. Ampliamento dei collegi - riduzione della rappresentatività - Necessità di una riforma più ampia

La legge n. 51 del 2019 introduce **semplicemente una modifica tecnica**, che elimina il riferimento al numero assoluto di collegi introdotto nel 2017 e serve a rendere la legge elettorale flessibile, cioè indipendente dal numero di senatori e deputati indicati in Costituzione.

Come ribadito in Aula dal Relatore, il tema della misura della proporzionalità nella distribuzione dei seggi o delle misure di garanzia per la rappresentanza delle minoranze presuppone scelte di principio in materia elettorale che non rispecchiano la ratio del disegno di legge in esame, che mira solo ad assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, senza produrre modifiche sostanziali alla legislazione elettorale vigente, e a evitare quindi un vuoto normativo nel caso in cui, a seguito della modifica del numero dei parlamentari, debbano essere sciolte le Camere.

Come sottolineato da alcuni interventi, infatti, si potrà discutere in altre sedi di un eventuale ripensamento della legge elettorale. L'obiettivo dell'intervento normativo in oggetto è quello di scongiurare l'ipotesi di vuoto normativo derivante, dal momento che l'articolo 3 del presente



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

disegno di legge prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, a cui si può procedere qualora sia intervenuta, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di questa legge, una modifica del numero dei componenti delle due Camere, ai sensi degli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

Stralci del dibattito al Senato

I^a Commissione

PARRINI (PD) ribadisce che vi è una stretta interrelazione tra il provvedimento in titolo e il disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in sede referente: anche gli esperti interpellati nel ciclo di audizioni informali hanno evidenziato l'esigenza di una valutazione complessiva dei due argomenti. L'applicazione di un sistema elettorale misto con prevalente quota proporzionale, a prescindere dal numero dei parlamentari, rischia infatti di provocare effetti distorsivi sulla rappresentanza democratica, quale ad esempio l'ampliamento eccessivo delle dimensioni dei collegi uninominali.

Aula

FERRARI (PD) ... è del tutto evidente che il numero dei parlamentari incide fortemente sulla rappresentatività delle Camere rispetto ai territori, sulla riconoscibilità dei candidati da parte degli elettori -

... pare abbastanza evidente che questo sistema con i nuovi numeri (400 deputati e 200 senatori) previsti nella legge costituzionale possa produrre effetti di curvatura maggioritaria molto spinti tanto che in alcune Regioni per il Senato rischieremmo di trovarci rappresentate semplicemente le liste elettorali che abbiano superato abbondantemente il 10 per cento.

DE PETRIS (Misto-LeU) Con questo sistema e con il giochino della formula matematica della riduzione, che a voi sembra tutto automatico, tutti i difetti del sistema vengono ampliati. Pertanto, ci troveremo con una torsione ulteriormente maggioritaria, ma a dismisura, perché avremo dei collegi uninominali che non hanno più nulla della possibilità del cittadino di avere un rapporto con colui che elegge o che pensa di voler eleggere. **La torsione dal punto di vista della rappresentatività è enorme, perché voi in questo modo create un sistema che mette fine a un meccanismo di pluralismo della rappresentanza. Ripeto, si produce una torsione maggioritaria che impedisce un rapporto diretto tra elettori ed eletti; contemporaneamente, realizzate una torsione ancor più rilevante di quella che ha già il sistema elettorale di base.**

Oltretutto, con l'approvazione della sostituzione del numero fisso di collegi-seggi con un rapporto frazionario in funzione della riduzione del numero dei parlamentari, si produce un aumento sproporzionato della dimensione dei collegi elettorali.

....

Voi, con questo sistema, nel cambiare il rapporto tra collegi e seggi, con il meccanismo dei tre ottavi, produce un ridimensionamento del grado di rappresentatività dell'organo parlamentare, che è forse



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

quello che volete, intervenendo alle radici, proprio per indebolire il sistema della democrazia rappresentativa. Producete altresì un altro problema nell'elettorato attivo, perché il voto che potrà dare sarà indeterminato, e nell'elettorato passivo, perché vi è una riduzione fortissima della rappresentanza e questo è un aspetto molto serio in democrazia.

.....

... il semplice adeguamento tecnico della legge elettorale attuale al nuovo numero dei parlamentari - ridotto o anche ampliato, vista la formula che avete messo, ma per ora abbiamo iniziato l'iter per la sua riduzione - produrrà una contrazione della democrazia e della rappresentatività, sotto ogni profilo. Da una parte, infatti, si rafforzerà il potere delle segreterie, dei capi partito, dei capi movimento o dei capi società, chiamateli come volete; dall'altra, ci sarà un fortissimo ridimensionamento del grado di rappresentatività dell'organo, perché al momento del voto si allontanerà e fluidificherà ulteriormente, rendendola quasi del tutto inesistente, la possibilità di identificare il candidato da parte dell'elettore e quindi di scegliere nella maniera più cosciente.

Stralci del dibattito alla Camera

I^a Commissione

CECCANTI (PD) ... le proposte di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, appaiono strettamente collegate al provvedimento in titolo, dal momento che, producendo la conseguenza di ampliare in modo rilevante la dimensione dei collegi – soprattutto al Senato – incidono in modo significativo sul grado di rappresentatività del Parlamento e sulla legge elettorale, alterando il rapporto tra eletti e popolazione residente.

... sulla proposta di legge C. 1616, osserva come tale **intervento non tenga conto degli effetti negativi prodotti sull'ambito di applicazione della legge elettorale, in particolare sulle caratteristiche dei collegi elettorali uninominali.** Rileva, infatti, che questi ultimi rischiano di **assumere dimensioni eccessivamente ampie, facendo notare che sarebbe al limite più opportuno – al fine di scongiurare effetti che sarebbero giudicati irragionevoli in qualsiasi democrazia europea – riconsiderarne una complessiva ridefinizione del sistema, passando a un sistema di collegi totalmente uninominale ovvero a un meccanismo integralmente proporzionale.**

(...) giudica ingannevole dichiarare che gli interventi posti in essere con il provvedimento in esame, in combinato disposto con la riforma prevista dalla proposta di legge C. 1585, abbiano natura tecnica, dal momento che essi celano invece, a suo avviso, scelte politiche in grado di produrre effetti negativi. **Fa riferimento, ad esempio, all'ampliamento della dimensione dei collegi,** che, soprattutto nelle regioni medie piccole, determinerà, a suo avviso, un implicito rilevante innalzamento della soglia di sbarramento dal 10 per cento a circa il 25 per cento, a scapito della rappresentatività delle minoranze.

CECCONI (Misto-MAIE), a fronte dell'evidente incidenza che la riforma costituzionale sul numero dei parlamentari produrrebbe sulle norme elettorali, auspica che la presidenza possa chiarire quanto prima il perimetro di esame, precisando quali proposte di legge in tale materia potranno essere abbinare e fissando i margini entro cui sarà ammessa l'attività emendativa dei deputati. Si chiede, in sostanza, **se saranno ritenuti ammissibili interventi di modifica riguardanti il tema più complessivo della legge elettorale.**



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

...esigenza di definire in termini più precisi il perimetro di esame, a fronte delle evidenti ricadute sui meccanismi di funzionamento della legge elettorale, in particolare sulla dimensione dei collegi elettorali. **Chiede dunque alla Presidenza, in vista della successiva fase emendativa, se sarà possibile introdurre tali tematiche, connesse al funzionamento complessivo della legge elettorale, nella discussione.**

PRISCO (Fdl) Dichiaro di comprendere lo spirito della proposta di legge C. 1616, che è quello di introdurre nella legge elettorale esclusivamente le modifiche necessarie per assicurarne l'applicabilità a seguito della riduzione del numero dei parlamentari. Ritengo, tuttavia, che **non si possa non tenere conto di alcuni effetti paradossali derivanti dalla riduzione del numero dei parlamentari**: richiama, in particolare, l'attenzione sul fatto che senza adeguati correttivi verrebbe **introdotta per l'elezione del Senato in gran parte delle regioni, in particolare in quelle medio-piccole una soglia di sbarramento implicita pari al 10-15 per cento**. Suggestisce di prendere in considerazione, al fine di porre rimedio a tale distorsione, il **sistema elettorale in vigore per l'elezione dei consigli regionali, che prevede che la ripartizione proporzionale dei seggi avvenga a partire dal quoziente più basso anziché da quello più alto**.

(...) Ritengo necessario, quindi, prevedere alcune correzioni per controbilanciare gli effetti prodotti da un taglio lineare del numero dei parlamentari, affrontando alcune rilevanti problematiche, come quella della perdita di rappresentanza delle liste minori, nelle regioni medio – piccole, nelle quali si realizzerebbe un implicito innalzamento della soglia di sbarramento al 25 per cento.

DI MAIO (PD) ... rileva come l'articolazione dei collegi, e in particolare di quelli uninominali, prevista dalla proposta di legge in esame sia tale da pregiudicare in modo rilevante la rappresentatività dei parlamentari. Ricorda, infatti, come la popolazione media dei collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati passerebbe da 250 mila a 400 mila abitanti, rendendo ancor più difficoltoso il collegamento con il territorio e facendo venir meno la stessa ragion d'essere dei collegi uninominali.

GIORGIS (PD) ... **senza far credere che si intenda introdurre meri automatismi istituzionali di natura tecnica** –dietro alla riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari e al provvedimento in esame **vi sono precise scelte politiche, suscettibili di incidere sulla forma di Governo**, sul grado di rappresentanza dei cittadini e sui fondamentali meccanismi di funzionamento della democrazia rappresentativa.

Aula

UNGARO, Relatore di minoranza (...) Sarebbe riduttivo e sbagliato giudicare questo provvedimento come meramente tecnico, come qualche membro della maggioranza ha provato a fare, perché si celano dietro questo **provvedimento chiare scelte politiche in grado di produrre effetti negativi per la nostra democrazia e la sua rappresentanza, in particolare sulle caratteristiche dei collegi elettorali uninominali, che rischiano di assumere dimensioni eccessivamente ampie, enormi, gigantesche**. La conseguenza di ampliare in modo rilevante la dimensione dei collegi, soprattutto al Senato, **incide in modo significativo sul grado di rappresentatività del Parlamento e sulla legge elettorale, alterando il rapporto fra eletti e popolazione residente**: soprattutto nelle regioni medie e nelle regioni piccole, avere dei collegi così grandi porterà ad un innalzamento della soglia implicita di sbarramento, dal 10 per cento a circa il 25 per cento, il che sarà un grande ostacolo per rappresentare le minoranze di queste regioni. (..)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

(..) Se si ipotizzasse un Senato federale o una Camera delle regioni, non ci sarebbe nulla di strano nel proporre una riduzione anche drastica del numero dei suoi componenti: basti pensare al Senato degli Stati Uniti, composto da 100 rappresentanti, o al *Bundesrat* della Germania, i cui membri sono soltanto 69; o viceversa in uno Stato unitario parzialmente centralizzato, la Francia, la seconda Camera, che rappresenta le collettività territoriali metropolitane e d'oltremare e i rappresentanti dei francesi all'estero, è composta da 348 senatori eletti a suffragio indiretto.

(...). Il Senato, in Italia, non soltanto non rappresenta le regioni, ma non rappresenta neanche i cittadini sotto i venticinque anni, che non concorrono appunto alla sua elezione. Se, invece, gli obiettivi principali sono l'efficienza e la rappresentatività del Parlamento, allora occorre dire che entrambe dipendono dalla composizione e dalle competenze delle Camere, nonché dai Regolamenti parlamentari, dalle buone pratiche, dai soggetti politicamente e costituzionalmente rilevanti. **Rispetto alla riduzione del numero di parlamentari, una maggiore efficienza può essere generata soprattutto dall'adozione di un bicameralismo differenziato, con competenze e rappresentatività diverse tra le due Camere, ovvero il monocameralismo.**

(...) Altra questione molto dibattuta è se la riduzione del numero dei parlamentari possa favorire una maggiore stabilità governativa, ... Del resto, rimanendo diverso l'elettorato attivo da quello passivo per l'elezione dei membri dei due rami del Parlamento, è possibile, come l'esperienza costituzionale ci conferma, che vi possano essere due diverse maggioranze parlamentari, causa appunto della forte instabilità a cui siamo stati abituati. **E ciò, in un sistema di bicameralismo indifferenziato come il nostro, in cui entrambe le Camere devono votare la fiducia del Governo, costituisce un ulteriore problema per la stabilità del governo.**

GIORGIS (PD) (...) Anche in questo caso nessuna valutazione delle conseguenze di un'estensione dell'ampiezza dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, nessuna riflessione sulle conseguenze politiche e sistemiche che potrebbero derivare dall'introduzione di soglie implicite di sbarramento particolarmente consistenti e diversificate per la Camera e per il Senato. Nessuna considerazione sulla ragionevolezza e desiderabilità del rapporto tra collegi uninominali e plurinominali o sulle modalità di espressione del voto in un mutato contesto politico e costituzionale. Nulla, solo la ricerca di un *escamotage* per fare in modo, come si legge nella relazione di accompagnamento, che non si rendano necessarie modifiche alla normativa elettorale qualora il numero dei parlamentari dovesse essere modificato con riforma costituzionale. Insomma, un *escamotage* per fare in modo che non si apra alcun confronto e alcuna seria discussione pubblica. (...), per un (...) un malcelato e ricorrente sentimento di ostilità e di avversione nei confronti della democrazia rappresentativa e delle istituzioni politiche e sociali nelle quali essa si concretizza, dall'altro, in un uso disinvolto, e in questo caso direi spregiudicato, della materia costituzionale e del tema delle riforme per fini di consenso immediato. (...)

FORNARO (LEU) (...), non esiste neutralità (...): c'è un motivo di stravolgimento o, se vogliamo, uno dei limiti del Rosatellum viene in qualche modo amplificato, viene portato ai limiti perché con le soglie implicite rendi sempre più difficile alle minoranze avere una rappresentanza in una delle due Camere, anche se l'effetto sulla Camera dei deputati è inferiore.

Il secondo tema è un evidente limite di rappresentatività, cioè il combinato disposto della riduzione del numero dei parlamentari e di sistema elettorale, come il Rosatellum, porta a dire che con ogni probabilità



ci saranno intere province, territori molto vasti, che non avranno rappresentanza parlamentare a tutto vantaggio dei territori dove c'è un maggior numero di abitanti.

TRIPODI (FI) (...) necessità di una riforma più ampia rispetto a quella promossa dall'attuale Governo, che investa rispettosamente il Parlamento e, soprattutto, la forma di Governo. Non a caso, la proposta mossa dalle file di Forza Italia mirava a coniugare la sua **valutazione di ampio respiro** in una considerazione di un sano realismo politico, proponendo di intervenire con una riduzione del numero dei parlamentari, considerando anche l'opportunità di razionalizzazione nei tempi di un sistema bicamerale e il funzionamento del procedimento legislativo.

SPERANZA (LEU) ...quando si discute di legge elettorale - ..., - si sta sempre in una discussione che verte attorno a due polarità. La prima polarità è la ricerca della **rappresentanza**, la seconda polarità è la ricerca della **governabilità**. Questi due poli confliggono tra loro ed è un conflitto difficilmente risolvibile, e ogni sistema elettorale prova a cercare un punto di equilibrio possibile tra questi due poli. Ora, che cosa avviene con questo passaggio che noi stiamo consumando? La riduzione del numero dei parlamentari prevista dalla riforma costituzionale che da poco è stata approvata da questo ramo del Parlamento rende la ricerca di questo equilibrio ancora più complicata.

Ridurre il numero dei parlamentari dovrebbe portare, per avere una maggiore governabilità, ad **accentuare ancora di più in senso maggioritario il nostro sistema elettorale**. Però attenzione, perché la conseguenza che ne deriva è un'ulteriore distorsione della rappresentanza, che già è enormemente distorta per i principi maggioritari che sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il passare degli anni. Allora, qual è il punto? La materia è complicatissima e richiederebbe un'enorme discussione, e non la superficialità con la quale mi pare il Parlamento stia approcciando questa discussione.

...c'è un principio sacrosanto di rappresentanza democratica che non può in nessun modo essere piegato. Questo è vero in assoluto rispetto alla rappresentanza parlamentare; è ancora più vero se si pensa in maniera più specifica alle **piccole regioni**, alle medie regioni, dove questo elemento di **distorsione della rappresentanza rischia di essere fortissimo** e di mortificare, non dico le forze politiche più piccole, ma addirittura le forze politiche intermedie, dando rappresentanza esclusivamente alla prima o alla seconda forza politica.

3.2. Disciplina speciale relativa al Trentino Alto Adige /Südtirol

Con particolare riferimento alle Province autonome di Trento e Bolzano sono inserite nel disegno di legge misure volte a mantenere le garanzie riconosciute al Trentino-Alto Adige.

La misura n. 111, a cui si è data piena attuazione nel disegno di legge in esame, prevede il rispetto della proporzione tra i parlamentari rappresentanti dei diversi gruppi linguistici, e non a decidere il numero complessivo dei parlamentari che devono rappresentare la Provincia di Bolzano rispetto ai rappresentanti provenienti dalle altre regioni italiane.



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

Inoltre, la misura n. 111 è stata accordata solo con riferimento al Senato. In relazione alla Camera le leggi elettorali che si sono succedute nella storia della Repubblica non hanno mai introdotto alcuna misura derogatoria per il Trentino-Alto Adige/Südtirol con l'unica eccezione della legge 3 novembre 2017, n. 165, che ha costituito in quella regione sei collegi uninominali a fronte di 11 seggi complessivi. In quella regione, cioè, la quota di seggi uninominali è circa del 55 per cento sul totale, mentre nel resto delle circoscrizioni italiane è del 36,5 per cento.

Nella riscrittura della legge elettorale, viene mantenuta la peculiarità introdotta nel 2017. E così se i seggi della Camera divenissero 400, quelli per il Trentino-Alto Adige/Südtirol diverrebbero sette, di cui quattro uninominali. In questo modo il numero complessivo dei seggi scenderebbe di un terzo circa.

Lo stesso dicasi per il numero dei collegi uninominali, che si ridurrebbe di un terzo, così come quelli della parte proporzionale. Tuttavia, la quota del 55 per cento dei seggi assegnati in collegi uninominali eccezionalmente riconosciuta al Trentino-Alto Adige/Südtirol dalla legge del 2017 resterebbe invariata (quattro su sette). In assenza, dunque, di una tutela paragonabile a quella che per il Senato è garantita dalla misura 111, alla Camera l'intervento proposto è l'unico che appare neutro, come è richiesto dall'impostazione di questo disegno di legge.

È giusto, peraltro, che sia garantita una speciale disciplina per la regione Trentino-Alto Adige, in ragione della peculiare configurazione costituzionale della stessa, articolata su due Province autonome ed è parso, quindi, corretto prevedere - in sede di revisione costituzionale della composizione del Senato - che il minimo di tre senatori previsto per le altre regioni sia garantito, nella regione Trentino-Alto Adige, alle due Province autonome.

Tale modifica rappresenta peraltro il risultato della valutazione delle posizioni espresse in Parlamento dagli esponenti delle minoranze linguistiche. La soluzione adottata prevede infatti che, se i seggi assegnati alla regione sono sei, si manterranno i collegi già oggi individuati dalla legge n. 422 del 1991. Qualora i seggi assegnati alla regione ex articolo 57 della Costituzione siano superiori a sei, la legge rimarrà comunque applicabile.



Si tratta, tuttavia, di una ipotesi del tutto astratta poiché, in base alla soluzione adottata nel testo di riforma costituzionale (AS 214), verranno assegnati al Trentino-Alto Adige sei seggi, tre a ciascuna delle due Province autonome.

Per le ragioni già esposte, invece, non può essere accolto un intervento derogatorio che riguardi i seggi del Trentino-Alto Adige/Südtirol alla Camera.

Sul punto si rinvia all'approfondimento allegato in appendice (All. 4).

3.2. 1 TAA. Seggi alle province autonome e rispetto della “base regionale” ex art. 57 Cost.

Alla luce dell'ipotesi di revisione costituzionale del numero dei parlamentari che prevede l'assegnazione di almeno tre seggi senatoriali a ogni regione o provincia autonoma, il Trentino Sudtirolo riceve tre seggi per ciascuna provincia autonoma.

La riforma garantisce il numero di seggi minimo in Trentino per ogni Provincia, mantenendo comunque la “base regionale” per l'elezione del Senato. Si interviene infatti sulla distribuzione del numero dei seggi tra le regioni o le province, mentre la “base regionale”, intesa come espressione che si riferisce al sistema elettorale - che deve essere concluso a livello regionale, senza recupero dei resti a livello nazionale come si può fare alla Camere - non è toccata.

Stralci del dibattito al Senato

Aula

DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)* ... dopo la prima lettura del disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, in cui il nuovo articolo 57 della Costituzione ha riconosciuto alle Province autonome un numero minimo di tre senatori per ciascuna di esse, parificandole di fatto e di diritto alle 19 Regioni esistenti in Italia, il presente disegno di legge conferma i tre collegi uninominali per ciascuna Provincia, così come previsti dalla legge n. 422 del 1991, di attuazione della misura 111 del cosiddetto pacchetto, punto essenziale della dichiarazione di chiusura della vertenza internazionale con l'Austria dell'anno 1992.

Il riferimento a tale norma, che nel testo iniziale del provvedimento era stato soppresso, è stato poi reinserito con un emendamento del relatore, che ringrazio, con l'aggiunta di un meccanismo flessibile di



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

adeguamento dei collegi uninominali in caso di un numero minimo superiore a tre senatori spettanti a ciascuna Provincia.

È per noi chiaro e condizione imprescindibile che anche in tale caso, improbabile che sia, visto il numero della popolazione di ciascuna Provincia in base all'ultimo censimento, venga cercato il consenso con i rappresentanti dei gruppi linguistici coinvolti nella delimitazione dei collegi uninominali.

Auspichiamo anche per la Camera dei deputati una disciplina analoga a quella prevista per il Senato, con tre collegi uninominali per ciascuna Provincia autonoma, in quanto proprio tale numero garantisce, nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano, la corretta rappresentanza dei gruppi linguistici. In tale prospettiva, il Gruppo Per le Autonomie esprimerà un voto favorevole al presente provvedimento

DE PETRIS (*Misto-LeU*) Sulla questione delle minoranze linguistiche.

... si tratta di una questione molto seria che è rimasta assolutamente aperta. Quando parlavo di compressione delle minoranze per quanto riguarda le minoranze politiche, ovviamente e indirettamente non potevo non tenere conto dell'altro impatto, che nel caso della minoranza slovena è molto forte, sulle minoranze linguistiche. Non sono arrivate risposte dal relatore né sul disegno di legge costituzionale, né per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, ma anche questo sarà oggetto - ve lo preannuncio, anche sulla fattispecie che riguarda le minoranze linguistiche - di un ricorso alla Corte costituzionale che stiamo già studiando, perché da questo punto di vista vi è una palese incostituzionalità.

Stralci del dibattito alla Camera

Aula

SCHULLIAN (*MISTO-MIN.LING.*) Grazie, Presidente. Questo emendamento prevede di istituire, anzi di confermare nell'ambito delle due province autonome di Trento e Bolzano tre collegi uninominali al posto dei due che sono previsti nella versione attuale, ove dovesse passare la riforma costituzionale di riduzione dei parlamentari. Ieri abbiamo sentito parlare di gabbie etniche, oggi le stiamo costruendo. Con due collegi uninominali nella provincia di Bolzano viene demolito definitivamente un equilibrio faticosamente raggiunto, un equilibrio garantista che garantisce la rappresentazione dei gruppi linguistici in chiave proporzionale: con due collegi uninominali, a prescindere dall'esito delle elezioni, un gruppo linguistico comunque sarà sovra rappresentato, per cui non esisterà mai più un'adeguata ed equa rappresentanza dei gruppi etnici.

BIANCOFIORE (*FI*). (...) questi collegi furono disegnati proprio dall'allora Presidente Ciampi, che non era sospetto di amicizia nei nostri confronti, per garantire, proprio con la legge 30 dicembre 1991 n. 422, che i collegi di Bolzano Bassa Atesina e Bolzano Laives fossero assegnati alla comunità italiana. Poi la *Südtiroler Volkspartei*, cercandosi, come al solito, il partner più conveniente del momento, ... sostanzialmente, in quel momento è riuscita ad aggirare politicamente e, per carità, lecitamente, il disegno di quei collegi che andavano proprio a salvaguardare le prerogative della minoranza italiana.

(...) quello che serve nella mia terra non è la delimitazione dei collegi, ma quello che già avviene per le elezioni provinciali e che già è avvenuto nella scorsa legislatura, cioè l'elezione con il proporzionale e di



questo, poi, parleremo nell'altro emendamento, perché, appunto, il mio fa seguito proprio a questa specificazione.

(...) per rappresentare tutte le comunità linguistiche presenti in Alto Adige, nell'Alto Adige Südtirol, che, sottolineo, sono così elencate o, meglio, enumerate: 69 per cento gruppo linguistico tedesco, 23 per cento gruppo linguistico italiano e 5 per cento gruppo linguistico ladino, circa, questo significa che appunto la maggioranza ce l'hanno i partiti della minoranza tedesca nazionale che, però, è maggioranza sul territorio dell'Alto Adige, **l'unico modo per rappresentare - anche in base alla misura 111 del pacchetto di leggi sull'Alto Adige che è un Trattato internazionale - tutte le comunità, veramente, senza impedire, senza imbavagliare le opposizioni, soprattutto le opposizioni di lingua italiana, è quello di assumere, come il Ministro Fraccaro sa bene, proprio perché viene dalla mia terra, un sistema proporzionale.**

3.3. Tutela minoranza slovena

Per le liste rappresentative di **minoranze linguistiche riconosciute**, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale e tutelate dai rispettivi Statuti la legge n. 165 del 2017 individua una clausola aggiuntiva rispetto alla soglia di sbarramento valevole per tali liste: l'aver conseguito **eletti "in almeno due" collegi uninominali** della circoscrizione.

La proposta di legge in esame modifica tale previsione, sostituendola con quella del conseguimento di eletti **"in almeno un quarto"** dei collegi uninominali della circoscrizione, **con arrotondamento** all'unità superiore.

Per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia l'applicazione di tale criterio al Senato comporterebbe – a legislazione vigente – il mantenimento della soglia di “due eletti” per la Camera (dove i collegi uninominali della circoscrizione sono 5) mentre per il Senato (dove i collegi uninominali della circoscrizione sono 2) diverrebbe di un eletto. Il medesimo criterio di un eletto sarebbe quello applicabile nel caso di approvazione del progetto di modifica costituzionale AC 1585.

In ragione di ciò, la lamentata compressione della minoranza slovena non ha ragione d'essere: infatti se in Friuli Venezia Giulia i collegi uninominali sono più di uno, la previsione a tutela della minoranza linguistica slovena è già presente nella legge elettorale e non viene modificata da



questo disegno di legge. Se, invece, il collegio uninominale è solamente uno la disposizione di cui alla lettera e) dell'art. 3 è inutile perché tutto il territorio sarà ricompreso in un solo collegio.

Stralci del dibattito al Senato

Aula

ROJC (PD) ... richiamo la vostra attenzione sugli effetti specifici di questo processo riformatore, sulle garanzie fondamentali sancite dalla Costituzione e, più specificamente, sugli effetti che, in mancanza dei correttivi, che responsabilmente abbiamo proposto senza successo, si avranno per la minoranza linguistica slovena della Regione a Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia. Tale protezione è diretta espressione dei principi fondamentali dettati dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione. Il particolare contesto territoriale, gli obblighi di derivazione internazionale, il riconoscimento dell'autonomia speciale per la Regione e l'affermazione dei principi di salvaguardia delle caratteristiche etniche e culturali dei cittadini, sanciti dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, di adozione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono espressione dei principi costituzionali, che hanno trovato una sintesi e una disciplina positiva nella legge n. 38 del 2001 e, più specificamente, nell'articolo 26, contenente disposizioni in materia elettorale. Tale garanzia è stata più volte ribadita dal Governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, sia in campo sia nazionale che internazionale.

DE PETRIS (Misto-LeU) Sulla questione delle minoranze linguistiche.

... si tratta di una questione molto seria che è rimasta assolutamente aperta. Quando parlavo di compressione delle minoranze per quanto riguarda le minoranze politiche, ovviamente e indirettamente non potevo non tenere conto dell'altro impatto, che nel caso della minoranza slovena è molto forte, sulle minoranze linguistiche. Non sono arrivate risposte dal relatore né sul disegno di legge costituzionale, né per quanto riguarda il disegno di legge al nostro esame, ma anche questo sarà oggetto - ve lo preannuncio, anche sulla fattispecie che riguarda le minoranze linguistiche - **di un ricorso alla Corte costituzionale che stiamo già studiando, perché da questo punto di vista vi è una palese incostituzionalità.**

Stralci del dibattito alla Camera

I^a Commissione

DADONE (M5S), con riferimento all'osservazione, contenuta nel parere del Comitato per la legislazione (seduta del 18 aprile 2019), relativa all'articolo 3, comma 2, lettera a), numero 2), della proposta di legge, precisa come la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge n. 165 del 2007, richiamato nella predetta disposizione, secondo cui «*nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo tale da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena*» sia **inserita tra i criteri e i principi direttivi per l'esercizio della delega**, recata dall'articolo 3 della proposta di legge in esame, **per la definizione dei**



collegi e pertanto non riguardi la determinazione del numero degli stessi. Sottolinea quindi come la citata disposizione sia volta a evitare le pratiche di *gerrymandering*, vale a dire ad evitare che la minoranza slovena, attraverso una scorretta procedura di ritaglio dei collegi, sia dispersa, rendendo più difficile il suo accesso alla rappresentanza.

N.B. Al riguardo il Comitato aveva richiesto un approfondimento su come dare attuazione a tale principio di delega nel caso in cui la circoscrizione Friuli-Venezia Giulia per il Senato fosse costituita in un unico collegio uninominale, come peraltro potrebbe accadere, in base ai calcoli effettuati, in caso di approvazione della proposta di legge costituzionale C. 1585, di riduzione del numero dei parlamentari, attualmente all'esame in sede referente della I Commissione Affari costituzionali.

Stralci del dibattito alla Camera

Aula

UNGARO (PD) Relatore di minoranza. Sarebbe utile specificare ... se nel Friuli Venezia Giulia ci fosse un unico collegio uninominale. Sappiamo che dobbiamo facilitare il concorso della minoranza di lingua slovena alla partecipazione dell'elezione appunto dell'unico seggio, ma come potremmo facilitare la partecipazione della minoranza di lingua slovena se appunto ci sarà un unico seggio?

CECCANTI (PD) Riproponiamo qui, ancora una volta, il problema delle minoranze linguistiche riconosciute nella regione Friuli. Qui ci sono precisi vincoli (...) - interni e internazionali, che dovrebbero essere rigorosamente rispettati. Certo, una parte del problema deriva dalla riforma costituzionale ed è lì che abbiamo cercato di inserire alcuni elementi di tutela. Purtroppo non sono stati risolti a monte, cerchiamo quantomeno di sanarli a valle in questa sede.

SERRACCHIANI (PD) ... Anche perché, vede, quello di cui abbiamo parlato finora può sembrare una circostanza che rimane dentro i confini di una piccola regione come il Friuli-Venezia Giulia, in realtà ha anche una valenza internazionale importante. ... l'approvazione di questa legge, avrà delle ripercussioni anche nei rapporti con la Repubblica di Slovenia. Lo dico perché, in recenti incontri che ci sono stati tra il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e alcuni membri importanti, i ministri anche, della Repubblica di Slovenia, **una delle promesse fatte è stata proprio quella di dare ancora maggiori garanzie alla comunità slovena, con un riconoscimento espresso, un riconoscimento politico, un riconoscimento istituzionale**, che, voglio precisare, la comunità slovena ha, all'interno del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Sul livello nazionale, come è noto, non c'è, come accade invece dall'altra parte del confine, cioè nella Repubblica slovena, un seggio cosiddetto garantito per la comunità, lì c'è per la comunità italiana.

E allora, **se non è un seggio garantito** - come, mi pare di capire, proprio non glielo vogliamo dare - **almeno cerchiamo di costruire la legge elettorale in modo che, nonostante la riduzione del numero dei parlamentari e nonostante questa legge elettorale, si dia la possibilità, all'interno di quell'enorme collegio che verrà, almeno quello senatoriale, lo ricordo, da 1 milione 220 mila abitanti, almeno dico vi sia la possibilità**, attraverso la riscrittura con questo emendamento della legge elettorale (dico "possibilità", perché certo non diamo con questo emendamento la certezza di elezione), **a un candidato della minoranza linguistica di essere eletto.**



FORNARO (LEU) (Occorrerebbe inserire) nell'articolo che conferisce la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali un indirizzo, ossia favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati di espressione della minoranza linguistica slovena, in che modo? Attraverso una definizione dei confini dei collegi uninominali che consenta di avere, come peraltro è stato nella storia, un collegio uninominale in cui la percentuale di elettori della minoranza linguistica sia superiore, cioè non c'è alcun automatismo di elezione ma si aumenta sostanzialmente la possibilità, la probabilità di elezione di un candidato espressione di quella minoranza, ovvero si invogliano i partiti e le liste ad avere candidati di quella minoranza perché ciò aumenta la possibilità di successo.

3.4. Attribuzione dei seggi al Molise

La proposta di legge in esame (art. 1, comma 1, lett. a) dispone che il territorio nazionale sia suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione. Quest'ultima previsione "assicurandone uno per ogni circoscrizione" è stata introdotta nel corso dell'esame al Senato in tal modo consentendo che in circoscrizioni, come il Molise, cui non spetterebbero collegi uninominali in base al riparto basato sulla popolazione, sia costituito almeno un collegio uninominale, così come previsto dalla vigente art. 1, comma 2, del Testo unico Senato, modificato dal testo in esame.

Nel corso del dibattito parlamentare è stata segnalata la problematica circa la sotto-rappresentazione della popolazione della provincia di Isernia, che con circa 85.000 abitanti, resterebbe assoggettata alle preferenze espresse dai cittadini residenti nella provincia di Campobasso (che invece ha circa 224.000 abitanti). Attualmente i collegi elettorali sono composti nel seguente modo: il collegio di Isernia è composto da 149.233 abitanti, mentre quello di Campobasso da 164.427, e ai sensi dell'art. 3 della legge n. 165/2016 sono i medesimi previsti nel 1993. Peraltro, se si dovessero prevedere due collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera, la composizione di questi due collegi non potrà subire alcuna variazione. Infatti, tra i criteri di delega si prevede che "Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993". I collegi elettorali uninominali in Molise nel 1993 erano due. Se ne venissero assegnati due, dovrebbero comunque essere quelli costituiti nel 1993 perché rispettano tutti gli altri criteri di delega. I due collegi sarebbero quindi i medesimi di quelli utilizzati per le elezioni del 2018: Collegio 01 Isernia con 149.233 abitanti; Collegio 02 Campobasso con 164.427 abitanti. Come si può notare, anche con questa suddivisione il collegio elettorale 01 sarebbe solo parzialmente formato dalla provincia di Isernia.

In allegato uno specifico approfondimento sulla attribuzione dei seggi alla regione Molise con particolare riferimento alla provincia di Isernia (All. 5).

Stralci del dibattito alla Camera

I^a Commissione

TESTAMENTO (M5S) Evidenzia che il testo in esame, come attualmente formulato, in combinato disposto con alcune delle disposizioni della proposta di legge C. 1585, rischi di produrre effetti dannosi per la Regione Molise, in particolare per la Provincia di Isernia. Pur condividendo le finalità di riforma perseguite dalla maggioranza, tra cui l'obiettivo della riduzione del numero dei parlamentari, fa notare come la previsione di un unico collegio uninominale in quella regione, sia alla Camera sia al Senato, sostanzialmente priverebbe gli abitanti della Provincia di Isernia di propri rappresentanti a livello nazionale. Si verrebbe ad incidere, dunque, sulla rappresentanza di quei territori, già afflitti da diverse problematiche sociali, ambientali, economiche e occupazionali, rispetto alle quali la politica finora non ha fornito risposte concrete, fatta eccezione per il Governo in carica, che ha cominciato, a suo avviso, ad occuparsi di tali questioni.

Aula

OCCHIONERO (LEU). Presidente, vorrei sottoscrivere l'emendamento 1.7, della collega Testamento, e sottolineare la mia forte preoccupazione qualora questo emendamento non dovesse essere accolto, perché il nostro Molise sarebbe ulteriormente colpito dalla trasformazione della regione in un unico collegio, ovviamente questo a forte **discapito della provincia di Isernia**, ma sarebbe un grave danno per tutta la regione, che sarebbe ridotta nella sua rappresentatività politica oltre che territoriale.

TESTAMENTO (M5S). Presidente, colleghi, Ministro, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento che ho presentato. Innanzitutto ci tengo a premettere che la riduzione del numero dei parlamentari e



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

quindi dei costi della politica è uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle che io condivido pienamente, però consentitemi di esprimere le mie preoccupazioni per la mia regione, il Molise, in modo particolare per la provincia di Isernia, perché i collegi uninominali, con questo atto Camera, si riducono da 2 a 1.

La previsione di un unico collegio uninominale penalizzerà la provincia di Isernia. È una decisione che riduce la rappresentanza di un territorio in cui le emergenze sono tante e complesse: l'inquinamento ambientale, soprattutto nella Piana di Venafro, che martoriata da inceneritori e discariche pronte ad accogliere i rifiuti di altre regioni è diventata la pattumiera d'Italia (non lo dico io, ma gli ultimi dati); le problematiche per anni ignorate dai partiti e adesso finalmente oggetto di adeguata attenzione da parte di questo Governo. Inoltre, è di pochi giorni fa la diffusione degli ultimi dati riguardanti le morti sul lavoro, con Isernia che occupa il non invidiabile secondo posto a livello nazionale, anche a causa della sudditanza con la quale molti molisani sono costretti ad accettare lavori irregolari e ad alto tasso di insicurezza per poter vivere.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

APPENDICE

Allegati

[Allegato n. 1](#): Testo a fronte sulla neutralità della legge elettorale con gli emendamenti dell'Aula

[Allegato n. 2](#): Emendamenti approvati dall'Aula AS 881

[Allegato n. 3](#): Ordini del giorno accolti per AC 1616 nella seduta del 13 maggio 2019

[Allegato n. 4](#): Approfondimento sui seggi attribuiti alle Province autonome con la riduzione del numero dei parlamentari.

[Allegato n. 5](#): Approfondimento sui seggi attribuiti alla Regione Molise con la riduzione del numero dei parlamentari.

Dossier parlamentari – Servizio Studi Camera Deputati e Senato della Repubblica

AC 1616

Dipartimento Istituzioni AC0182c (19 aprile 2019)	Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari	Elementi per l'esame in Assemblea
Osservatorio legislativo e parlamentare NC0027 (18 aprile 2019)	Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari	Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Dipartimento Istituzioni AC0182b (27 febbraio 2019)	Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari	Schede di lettura

AS 881

Dossier n. 81 (19 novembre 2019)	Legge elettorale: per una determinazione dei collegi indipendente dal numero dei parlamentari. Note sull'AS n. 881
Dossier n. 81/1 (7 febbraio 2019)	Legge elettorale: per una determinazione dei collegi indipendente dal numero dei parlamentari. Note sull'AS n. 881-A



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

ALLEGATO 1

TABELLA C

LEGISLAZIONE ELETTORALE

INCISA DALLA PROPOSTA DI LEGGE DI MODIFICA DELLA NORMATIVA ELETTORALE CHE LA RENDE NEUTRA RISPETTO AL NUMERO DEI PARLAMENTARI
FISSATO IN COSTITUZIONE

Testo a fronte con testo del disegno di legge costituzionale AS 881 e con testo approvato in Aula Senato il 19 febbraio 2019 e approvato, in via definitiva, senza modifiche dalla Camera dei deputati il 13 maggio 2019

D.P.R. 30-3-1957 n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.	D.P.R. 30-3-1957 n. 361 come modificato dalla pdl di modifica della normativa elettorale	D.P.R. 30-3-1957 n. 361 come modificato dalla pdl di modifica della normativa elettorale Con Emendamenti approvati in Aula
Art. 1	Art. 1	
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del	2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo	<i>Identico</i>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.</p>	<p>restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali di cui alla Tabella A allegata al presente testo unico con arrotondamento all'unità inferiore, ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. Le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali; le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale.</p>	
<p>3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi</p>	<p>4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi di cui al</p>	<p>4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di</p>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinomiali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.</p>	<p>comma 2 ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinomiali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.</p>	<p>liste attribuendo i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2 (Em. 1.100 Il Relatore) ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinomiali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.</p>
Tabella A.1		
<p>Tabella A.1 ⁽³⁰²⁾ (articolo 1, comma 2) I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica. Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/ SÜDTIROL TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1 TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2 TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3</p>	Abrogata	Abrogata



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5 TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6 Circoscrizione MOLISE MOLISE CAMERA 1 - Molise 1 MOLISE CAMERA 2 - Molise 2.		
Art. 2		
1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. 1-bis. [La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277 . La restante quota di seggi spettante alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Art. 3		
1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi.</p> <p>2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali ⁽⁷⁾.</p> <p>3. [Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali, nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove].</p>		
Art. 83	Art. 83	
<p>1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente. Omissis</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>e) individua quindi:</p>	<p>e) individua quindi:</p>	<i>Identico</i>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno **due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;**

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno **un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore;**

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

candidati siano stati proclamati eletti in almeno **due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77**;

f) procede al riparto **di 617 seggi**; a tale fine, detrae i **231 seggi** già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a

di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno **un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore**;

f) procede al riparto **dei seggi assegnati nelle circoscrizioni del territorio nazionale con esclusione del seggio assegnato alla circoscrizione Valle d'Aosta**; a tale fine, detrae i seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno **due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77**. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da

presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno **un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore**. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

	nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;	
<i>Omissis</i>		

D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.	D.Lgs. 20-12-1993 n. 533 <i>come modificato dalla pdl di modifica della normativa elettorale</i>	
Art. 1	Art. 1	
1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva	2. Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali con arrotondamento all'unità più prossima. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto	2. Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali con arrotondamento all'unità più prossima, <u>assicurandone uno per ogni circoscrizione</u>" (Em. 2.100 Il Relatore).



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.</p>	<p>Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.</p>	<p>Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.</p>
<p>2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.</p>	<p><i>Identico</i></p>	



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.</p>	<p>3. Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite in un unico collegio uninominale.</p>	
<p>4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della <i>legge 30 dicembre 1991, n. 422</i>. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.</p>	<p>4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in un numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.</p>	<p>4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, <u>ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione.</u> (Em. 2.101 Il Relatore) La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.</p>
<p>Art. 16-bis.</p>	<p>Art. 16-bis.</p>	
<p>1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali</p>	<p>1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:</p> <p>a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma</p>	<p><i>Identico</i></p>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;</p> <p>b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;</p> <p>c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;</p> <p>d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre</p>	<p>delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;</p> <p>b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;</p> <p>c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di</p>	
---	---	--



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);</p>	<p>tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);</p>	
<p>e) individua quindi:</p> <p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in</p>	<p>e) individua quindi:</p> <p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di</p>	



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;</p> <p>2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;</p> <p>f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).</p>	<p>tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore;</p> <p>2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi</p>	
--	--	--



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

	dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore; f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).	
Art. 17	Art. 17	
1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16- <i>bis</i> , comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16- <i>bis</i> , comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni: a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16- <i>bis</i> , comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati	1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16- <i>bis</i> , comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16- <i>bis</i> , comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni: a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16- <i>bis</i> , comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di	<i>Identico</i>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

eletti in almeno **due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16**, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali

minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno **un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore**, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera <i>a</i>). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p> <p><i>c</i>) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinomiale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinomiale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il</p>	<p>cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p> <p><i>b</i>) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera <i>a</i>). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale</p>	
--	---	--



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*. Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinomiali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere *a)* e *b)*. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in

regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinomiali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinomiale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinomiale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.</p>	<p>di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>). Successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere <i>a</i>) e <i>b</i>). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla</p>	
---	--	--



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

	lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.	
TITOLO VII Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol.	TITOLO VII Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore e per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.	<i>Identico</i>
Art. 20	Art. 20	
1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di	1. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti: a) nelle regioni che eleggono un solo senatore la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della	<i>Identico</i>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale **di Aosta**;

b) [nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento];

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle **due regioni** sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla [legge 13 marzo 1980, n. 70](#), e successive modificazioni;

Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale **del capoluogo di Regione**;

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle **regioni di cui al presente articolo** sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla [legge 13 marzo 1980, n. 70](#), e successive modificazioni;

d) il tribunale **del capoluogo di Regione**, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

d) il tribunale di Aosta , costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.	dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.	
Art. 21-ter	Art. 21-ter	
1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.	1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.	<i>Identico</i>
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</i> , e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
7. [<i>Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale</i>]		
DELEGA COLLEGI (inserita nel disegno di legge di modifica della normativa elettorale)		
L. 3-11-2017 n. 165 Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali.	Delega con rinvio ai criteri e alla procedura della legge n.165 del 2017	



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Art. 3. *Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali* ⁽²⁾

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'[articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#), come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal [decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535](#), recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al [decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del](#)

Art. 3 della Proposta di legge

Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali

1 Qualora, entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli [articoli 83](#) e [83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957](#). Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinomiale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria,



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;</p> <p>e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.</p>		
<p>2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della</p>	<p>2. Il decreto legislativo, di cui al comma 1, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:</p> <p>1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della</p>	<p>2. Il decreto legislativo, di cui al comma 1, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale di cui al medesimo comma 1, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) ai fini dell'elezione della Camera dei deputati:</p> <p>1) nelle circoscrizioni del territorio nazionale è costituito un numero di collegi uninominali pari a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30</p>



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua

popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* della legge 3 novembre 2017, n. 165;

b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:

1) Il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 2 dicembre 1993, n. 533. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più

~~marzo 1957 n. 361, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (em.3.100 Relatore)~~

2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* della legge 3 novembre 2017, n. 165;

b) ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica:

1) Il territorio nazionale è suddiviso nel numero di collegi uninominali che risulta dall'applicazione dell'art. 1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 2 dicembre 1993, n. 533. Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore e quelli del Trentino-Alto



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

<p>omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;</p> <p>e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.</p>	<p>recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.</p> <p>2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.</p>	<p>Adige/Südtirol, i restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica. (em.3.100 Relatore)</p> <p>2) si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), ed e), della legge 3 novembre 2017, n. 165.</p>
<p>3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.</p> <p>4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle</p>	<p>3) Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165. È fatto salvo quanto disposto dal comma 6 del medesimo articolo 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165.</p>	



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

<p>in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.</p>		
--	--	--



ALLEGATO 2

Emendamenti AS 881 approvati in Aula Senato il 19 febbraio 2019

1.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «i seggi di cui al comma 2» con le seguenti: «i seggi corrispondenti ai collegi uninominali di cui al comma 2».

2.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: "all'unità più prossima" aggiungere le seguenti: ", assicurandone uno per ogni circoscrizione".

2.101

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) al comma 4, dopo le parole: "legge 30 dicembre 1991, n. 422" sono inserite le seguenti: ", ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione".»

3.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), numero 1), sopprimere le parole da «, sulla base dei risultati» fino alla fine del periodo;

2) alla lettera b), numero 1), sopprimere il secondo periodo.



ALLEGATO 3

AC 1616 – Ordini del giorno in Assemblea

Odg 9/1616/1 Serracchiani - Accolto

La Camera, premesso che:

l'A.C. 1585 ha previsto la riduzione del numero dei parlamentari nell'ordine di un terzo, senza che siano state previste contestualmente misure atte a compensare le conseguenze negative nella composizione delle due Camere, in termini di applicazione dei principi fondamentali dettati dall'articolo 6 della Costituzione come attuato dall'articolo 26 della legge n. 38 del 2001 a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia;

la riduzione di un terzo del numero dei parlamentari, in assenza di misure di compensazione, è tale da comprimere le forme di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle Regioni ad autonomia speciale, in base agli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, e per la minoranza slovena, dall'articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963 di adozione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

il testo approvato, infatti, è tale da non consentire alla minoranza linguistica e nazionale slovena di partecipare in forma libera e autonoma alle competizioni elettorali e concorrere, in ossequio ai principi costituzionali – come tradotti in forma positiva dal già citato articolo 26 della legge n. 38 del 2001 – ad eleggere un rappresentante in Parlamento che possa portare nel dibattito democratico l'esigenza della comunità autoctona di mantenere e valorizzare le relazioni sociali, la vita e la cultura minoritaria;

contestualmente all'A.C. 1585 sulla riduzione del numero dei parlamentari, è all'esame della Camera anche l'A.C. 1616, che ha lo scopo di accompagnare il processo di revisione costituzionale con le modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica necessarie per consentirne l'applicazione senza alterarne gli equilibri e, fermo restando, il quadro costituzionale e la legislazione di diretta attuazione a presidio dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione Repubblicana;

l'articolo 3 dell'A.C. 1616, in particolare, conferisce al Governo la delega legislativa per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali da ridefinire in relazione alla riduzione del numero dei parlamentari;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia avrà una riduzione alla Camera dei deputati del 38,5 per cento, passando dai 13 seggi attualmente spettanti a 8 seggi e, al Senato della Repubblica, una riduzione del 42,9 per cento, passando dagli attuali 7 a 4 seggi;

i principi di delega previsti dal suddetto articolo 3 comma 2 lettera A) n. 2 prevedono tra l'altro che nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; e che nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

sono quindi previsti strumenti specifici e derogatori, rispetto ai normali criteri seguiti per la determinazione dei collegi, per assicurare le forme di tutela accordate dalla Costituzione e dalla legislazione alla minoranza linguistica slovena per la determinazione dei collegi in maniera da rendere effettiva alla minoranza nazionale autoctona di lingua slovena la possibilità di accesso alla rappresentanza in Parlamento,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, ad assicurare che il territorio in cui la minoranza è tradizionalmente presente, che include i comuni o le frazioni individuati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, faccia parte del medesimo collegio, escludendo comuni o frazioni non comprese nella tabella.

[Odg 9/1616/2 Biancofiore - Testo modificato nel corso della seduta - Accolto](#)

La Camera, premesso che:

l'articolo 1 della proposta di legge all'esame dell'Aula modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, vertenti sulla modalità di determinazione del numero dei collegi uninominali e delle soglie di sbarramento per le liste rappresentative di minoranze linguistiche;

in particolare, con le modifiche (articolo 1, comma 1, lettera A) della proposta di legge) all'articolo 1 del testo unico della Camera si prevede che il numero complessivo di collegi uninominali sia pari



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore (per il Senato l'arrotondamento è previsto all'unità più prossima);

le modifiche disposte all'articolo 1 del testo unico della Camera specificano altresì che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore;

nel caso in cui il rapporto frazionario di 3/8 sia rapportato al numero di deputati previsti dal progetto di legge costituzionale A.C. 1585, approvato dal Senato (400, di cui 392 deputati eletti nel territorio nazionale) la regione Trentino-Alto Adige – per la Camera – sarebbe invece ripartita in 4 collegi uninominali alla luce delle previsioni recate dall'articolo 1 della proposta di legge. Ciò considerato che in base al riparto proporzionale dei seggi tra le circoscrizioni elettorali alla regione spettano, tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011, 7 seggi e la proposta di legge prevede che «la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore»;

per il Senato invece la proposta di legge in esame fa riferimento al numero di collegi determinati dalla citata legge n. 422 del 1991 3 pari, quindi, a 6 collegi uninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alla modifica costituzionale disposta dal testo approvato dal Senato C. 1585-RECTIUS 3 per la Provincia autonoma di Bolzano e 3 per la Provincia autonoma di Trento);

al fine di tutelare la rappresentanza della comunità italiana in Alto Adige sarebbe senz'altro auspicabile prevedere che per le elezioni in entrambi i rami del Parlamento si stabilisca che nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol i seggi siano interamente attribuiti con il metodo proporzionale;

a ciò si aggiunge che i collegi maggioritari così come designati non consentono in Alto Adige l'elezione di esponenti della comunità linguistica italiana;

per consentire la rappresentanza della comunità italiana, senza interferenze del partito di maggioranza assoluta tedesco, in entrambi i rami del Parlamento, il collegio dovrebbe essere circoscritto alla città di Bolzano e al comune italiano di Laives,

impegna il Governo:



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

ad adottare le opportune iniziative legislative volte a prevedere che nella provincia autonoma di Bolzano sia costituito un collegio che includa i comuni contigui nei quali il gruppo linguistico italiano sia percentualmente più consistente.

[Odg 9/1616/3 Savino – Testo modificato nel corso della seduta - Accolto](#)

La Camera, premesso che:

la proposta di legge all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla disciplina elettorale delle Camere al fine di prevederne un'applicazione commisurata ad un numero non già fisso bensì percentuale tra seggi e numero dei deputati o dei senatori;

essa modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 che disciplinano la modalità di determinazione del numero dei collegi uninominali e delle soglie di sbarramento per le liste rappresentative di minoranze linguistiche. In particolare si prevede che il numero complessivo di collegi uninominali sia pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni, con arrotondamento all'unità inferiore;

l'intervento normativo recato dalla proposta di legge consiste, in sostanza, nella sostituzione delle disposizioni della legge n. 165 del 2017, che ha modificato il testo unico della Camera e il testo unico del Senato, che prevedono un numero fisso di collegi uninominali, con la previsione del rapporto di tre ottavi, sopra ricordato. Viene, in tal modo, meno, la puntuale e prestabilita determinazione numerica di collegi uninominali: 232 collegi e seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige); 116 collegi e seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) prevista dalla legge n. 165 del 2017. Alla determinazione in un numero fisso dei collegi uninominali verrebbe sostituito un calcolo frazionario riferito al numero totale (quale che esso sia) dei deputati e senatori;

si specifica altresì che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. In base a tale previsione, a Costituzione invariata, tale regione – per la Camera – sarebbe ripartita in 6 collegi uninominali, come previsto dalla legislazione elettorale vigente;

viene altresì precisato che la circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore. In base a tale previsione, a Costituzione vigente, tale regione – per la Camera



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

– sarebbe ripartita in 6 collegi uninominali, come previsto dalla legislazione elettorale vigente. Alla luce del riparto proporzionale dei seggi tra le disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari le circoscrizioni elettorali del territorio nazionale alla regione spettano infatti, tenuto conto della popolazione risultante dal censimento 2011, 11 seggi (5 sono attribuiti quindi nel collegio plurinominali e 6 nei collegi uninominali). Per il Senato invece la proposta di legge in esame fa riferimento al numero di collegi determinati dalla citata legge n. 422 del 1991 pari, quindi, a 6 collegi uninominali (i seggi spettanti al Trentino-Alto Adige per il Senato diverrebbero complessivamente pari a 6 in base alla modifica costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari prevista dall'A.C. 1585);

norme di dettaglio sono, dunque, previste per la sola Regione Autonoma del Trentino Alto Adige, nulla, ad esempio, per il Friuli Venezia Giulia, anch'essa Regione a Statuto Speciale; le minoranze presenti in tali regioni saranno, dunque destinatarie delle disposizioni previste dalla presente proposta, in tema di minoranze;

la Pdl in esame, invero, prevede delle soglie di sbarramento, sia per la Camera che per il Senato, per le liste (singole o collegate ad una coalizione) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano, per tali minoranze, una particolare tutela;

per tali liste, la legge n. 165 del 2017 individua una clausola aggiuntiva rispetto alla soglia di sbarramento (20 per cento dei voti validi espressi nella Regione) valevole per tali coalizioni e liste: l'aver conseguito eletti «in almeno due» collegi uninominali della circoscrizione;

per le altre zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi; questo provvedimento, unitamente a quello che prevede la riduzione del numero dei parlamentari, l'A.C. 1585, rischia di minare alle fondamenta i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, annullando, di fatto, la rappresentanza parlamentare di molte di tali minoranze;

come detto, l'articolo 6 della Carta Fondamentale, recepito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate; nonché quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;

in quattordici regioni italiane esistono dodici gruppi linguistici minoritari, rappresentati da circa 2,5 milioni di persone, distribuite in 1.171 comuni;



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

i principali insediamenti dei gruppi linguistici sono: l'Alto Adige per la lingua tedesca e il ladino, con una presenza del gruppo linguistico ladino anche in Veneto; il Friuli Venezia Giulia per la lingua slovena e il friulano; la Valle d'Aosta per la lingua francese e franco-provenzale, quest'ultima presente anche in Piemonte e in Puglia; il Meridione, in genere, per la lingua albanese (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia); la Sardegna per la lingua sarda e per quella catalana; la Calabria, la Puglia e la Sicilia per la lingua greca; il Molise per la lingua croata; infine la Calabria, la Liguria e il Piemonte per la lingua occitana;

è infatti una tendenza abbastanza accertata che le minoranze geograficamente collocate siano spesso dotate di forme di autonomia su determinate unità territoriali, ma questo fenomeno non è correlato in maniera biunivoca alla presenza di un *favor* promozionale nella sfera elettorale; sotto tale punto di vista, infatti, anche gli stati unitari possono e debbono garantire una speciale tutela elettorale delle minoranze (sia concentrate che non, anche mediante la cosiddetta rappresentanza garantita);

in tal senso le leggi elettorali e, segnatamente, la legge 3 novembre 2017, n. 165 (cosiddetta *Rosatellum*), hanno espresso l'esigenza di prevedere, mediante un'operazione di *affirmative racial gerrymandering*, la formazione di un collegio uninominale in Friuli Venezia Giulia «in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena» ed ha inoltre garantito la rappresentanza (politicamente) assicurata per la minoranza tedesca e francese, così come accaduto con la precedente legge elettorale (cosiddetta *Italicum*) con la previsione del collegi uninominali, poi confermati dal «*Rosatellum*»;

il Friuli-Venezia Giulia costituisce, da secoli, uno spazio di complesso contatto interlinguistico. Le basi dell'attuale situazione sono da ricondurre a fatti storici di immigrazione e insediamento che hanno collocato uno a fianco all'altro i Romani, i Germani e gli Slavi: la regione rappresenta così un esempio interessante – per varietà di fenomeni e per l'estensione temporale in cui possiamo osservarli – di comunità plurilingue di notevole interesse storico e socio-linguistico;

è evidente la ricaduta che possono avere la significativa riduzione del numero dei parlamentari e la modifica dell'attuale legge elettorale sulla rappresentanza politica della minoranza friulana, al pari delle altre minoranze linguistiche che, nello stratificarsi dei diversi sistemi elettorali, possono non trovare il dovuto riconoscimento e legittimazione democratici;

si deve ulteriormente evidenziare quanto i sistemi elettorali abbiano gravi e dirette ripercussioni sulla rappresentanza dei partiti nel Parlamento. Questo riguarda proprio, ed in modo peculiare, le minoranze riconosciute;



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

è evidente, infatti, che dal modo in cui è congegnato un sistema elettorale, quest'ultimo può rafforzare o indebolire una minoranza, o addirittura farla scomparire del tutto dal Parlamento, e ciò più che mai con l'attuale provvedimento;

appare improcrastinabile affermare e rendere effettivi i principi sanciti dagli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione, di talché ogni legge ordinaria che dovesse intervenire a modificare i sistemi per l'elezione dei membri del Parlamento, ivi compresa quella all'odierno esame, debba adeguarsi ai menzionati principi di tutela e riconoscimento delle minoranze etniche nel rispetto del fondamentale principio di uguaglianza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa legislativa utile al fine di tutelare le minoranze linguistiche Friulane ed anche quelle non tutelate da specifiche leggi, favorendone la rappresentanza nel Parlamento.

[Odg 9/1616/4 Maturi - Accolto](#)

La Camera,

in sede di esame della proposta di legge n. 1616, recante Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari;

premesso che:

la proposta di legge, già approvata dal Senato il 19 febbraio 2019, apporta modificazioni alle vigenti leggi elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica al fine di assicurare l'applicabilità delle norme per l'elezione di due Camere indipendentemente dal numero dei parlamentari;

l'articolo 1 della proposta di legge, in particolare, apporta modificazioni al testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

il medesimo articolo novella il primo articolo del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera, prevedendo che la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sia ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore;



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

l'articolo 3 della proposta di legge dispone invece che, qualora entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge sia promulgata una legge costituzionale che modifichi il numero dei componenti delle Camere, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

ai sensi del richiamato articolo 3, per la determinazione dei collegi si applicano i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere B), C), D) ed E), della legge 3 novembre 2017, n. 165;

la lettera C), in particolare, prevede che la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

nel caso di approvazione di una legge costituzionale che riduca il numero dei componenti della Camera dei deputati, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol il numero dei collegi uninominali sarebbe verosimilmente ridotto e tale da non consentire una adeguata rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia Autonoma di Bolzano,

impegna il Governo

a prevedere, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere B), C), D) ed E), della legge 3 novembre 2017, n. 165, richiamati in premessa, che ai fini della determinazione dei collegi uninominali nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per la Camera dei deputati, uno dei collegi uninominali sia costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione del gruppo linguistico italiano della Provincia Autonoma di Bolzano, includendovi solo i comuni nei quali il medesimo gruppo linguistico è prevalente.

[Odg 9/1616/7 Fornaro - Accolto](#)

La Camera, premesso che:

con l'approvazione delle «disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari», si interviene sulla applicabilità delle leggi elettorali anche in caso di riduzione del numero dei parlamentari;



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno differenti disposizioni nella composizione dei gruppi;

la presenza di gruppi costituiti in Parlamento incide sulla necessità o meno di raccogliere le firme per la presentazione delle liste alle elezioni;

considerata la necessità di consentire ai gruppi presenti in uno dei rami del Parlamento di poter accedere alla competizione elettorale,

impegna il Governo

a intervenire, attorno l'adozione di opportune iniziative normative, affinché i gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento, siano esentati dalla raccolta delle firme per la presentazione delle liste alle elezioni politiche.

[Odg 9/1616/8 De Menech - Accolto](#)

La Camera, premesso che:

l'A.C. 1585 approvato dalla Camera in prima lettura ha previsto la riduzione drastica nella nostra Costituzione di 200 parlamentari presso la sola Camera dei deputati, senza prevedere peraltro nessun intervento sulla funzionalità o sull'efficienza delle nuove Camere;

la riforma in esame, limitandosi a prevedere una mera riduzione quantitativa e numerica della nostra rappresentanza, non ha previsto alcun criterio compensativo atto ad assicurare una giusta ed equilibrata rappresentanza anche dei territori, in maniera particolare dei territori di montagna, e più in generale di tutti quei territori scarsamente abitati e con una bassa densità abitativa che, già svantaggiati, saranno ulteriormente penalizzati – in maniera più che proporzionale – dalla riduzione prevista; il limite di questa riforma risiede proprio nell'essere essa una riforma meramente numerica, senza che sia stato previsto alcun valido aggiornamento o efficientamento delle istituzioni della nostra democrazia, senza la previsione di alcun criterio compensativo atto a garantire una giusta ed equilibrata rappresentanza anche dei territori, e quindi senza alcun ragionamento né una visione organica della nostra democrazia e dell'importanza e funzionalità delle nostre istituzioni per il Paese; contestualmente all'A.C. 1585 sulla riduzione del numero dei parlamentari, è all'esame della Camera anche l'A.C. 1616, che ha lo scopo di accompagnare il processo di revisione costituzionale con le modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica necessarie per consentire l'immediata applicazione della legge elettorale a fronte della riduzione del numero dei parlamentari;



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

l'articolo 3 dell'A.C. 1616, in particolare, conferisce al Governo una delega legislativa per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali da ridefinire, in relazione alla riduzione del numero dei parlamentari

impegna il Governo

in fase di esercizio della delega, nella rideterminazione dei collegi uninominali e plurinominali, a tener conto in particolare delle esigenze di rappresentanza dei territori di montagna.



ALLEGATO 4

**Approfondimento sui seggi attribuiti alle Province autonome con la riduzione
del numero dei parlamentari
Misura 111 TRENINO ALTO ADIGE**

Testo della Misura 111:

«(111) 6) *Modifica delle circoscrizioni elettorali per le elezioni del Senato, allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano, in proporzione alla consistenza dei gruppi stessi* (modifica della legge 27 febbraio 1958, n. 64).»

La Misura n. 111 è contenuta nel cosiddetto “Pacchetto” originato dall'accordo De Gasperi-Gruber del 1946, in virtù della quale lo Stato italiano si era impegnato a modificare per l'elezione del Senato le circoscrizioni «allo scopo di favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in relazione alla consistenza dei gruppi stessi».

Nello specifico la Misura tutela le minoranze linguistiche dell'Alto Adige (tedesca e ladina) che impegna l'Italia al rispetto della proporzione tra i parlamentari rappresentanti dei diversi gruppi linguistici ed attiene esclusivamente al disegno dei collegi nella Provincia di Bolzano, ma non riguarda il loro numero.

La Misura è stata attuata con la legge n. 422 del 1991 che ha individuato le circoscrizioni dei sei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica, per la Camera viceversa su questo aspetto non si prevede nulla.

Ora, a fronte della riduzione dei senatori italiani, riforma in discussione al Senato con il ddl cost. n.214, si è posto il problema della diminuzione dei senatori del Trentino – Südtirol nella stessa percentuale del 36,5%. Sulla base del testo vigente della Costituzione, il Trentino -Südtirol, non gode di alcuna speciale protezione se non quella prevista per tutte le regioni meno popolose. Pertanto, secondo la riforma in itinere, il Trentino - Südtirol continuerà a godere della stessa tutela, con l'unica variazione che, a fronte di una riduzione del 36,5% della numerosità del Senato, si ridurrà del 36,5% anche il numero dei senatori minimi per regione assegnati alle regioni di scarsa consistenza demografica. Il taglio di 1/3 della rappresentanza di BZ a parere degli Altoatesini comporterebbe



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

una violazione dello Statuto di autonomia, modificabile solo con il coinvolgimento della Provincia autonoma oltre che d'intesa con l'Austria.

Al riguardo i Governi italiani hanno sempre sostenuto che il citato Pacchetto a tutela delle minoranze linguistiche dell'Alto Adige è un insieme di norme di diritto interno al quale l'Italia non riconosce alcun ancoraggio internazionale preteso invece dall'Austria: l'impegno italiano è di discutere l'attuazione/modifica delle norme del Pacchetto, non con le autorità austriache, ma solo con le autorità locali altoatesine (che espressero il loro consenso prima dell'approvazione del Pacchetto da parte del Parlamento italiano).

In ogni caso, la Misura n. 111 impegna l'Italia al rispetto della proporzione tra i parlamentari rappresentanti dei diversi gruppi linguistici, e non a decidere il numero complessivo dei parlamentari che devono rappresentare la Provincia di Bolzano rispetto ai rappresentanti provenienti da altre regioni di Italia.

A prescindere dalla posizione altoatesina e austriaca, la maggioranza ha deciso che valesse la pena modificare il testo all'esame dell'Aula al fine di garantire una speciale disciplina per la regione TAA, in ragione della peculiare configurazione costituzionale della stessa articolata su due Province autonome: E' parso quindi corretto prevedere che il minimo di tre senatori previsto per le regioni sia garantito nella regione Trentino Alto Adige alle due province autonome, ciò senza sconfessare la posizione del Governo che ritiene che la Misura 111 non abbia ancoraggio di diritto internazionale. Tale modifica rappresenta peraltro il risultato della valutazione delle posizioni espresse in Parlamento dagli esponenti delle minoranze linguistiche

Sul piano della legislazione elettorale, infine, si è cercato di intervenire il meno possibile sul piano delle garanzie riconosciute al Trentino Alto Adige. La soluzione adottata prevede infatti che se i seggi assegnati alla Regione sono 6 si manterranno i collegi già oggi individuati dalla citata legge n. 422 del 1991. Tuttavia proprio in considerazione della circostanza che la Misura 111 non ha una forza sovraordinata alla Costituzione, è stato necessario contemplare l'ipotesi che qualora i seggi assegnati alla Regione ex art. 57 Cost. siano superiori a 6, la legge rimane comunque applicabile mediante modifica dei collegi uninominali. Si tratta, tuttavia, di una ipotesi del tutto astratta poiché in base alla soluzione adottata nel Testo di riforma costituzionale (AS 214) verranno mantenuti i 6 seggi uninominali già oggi previsti per il TAA (tre seggi a ciascuna delle Province autonome).



ALLEGATO 5

Approfondimento sui seggi attribuiti alla Regione Molise con la riduzione del numero dei parlamentari

Numero parlamentari

Il disegno di legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari prevede per la Camera dei deputati la riduzione da 630 a 400 deputati. Questo comporta che nella circoscrizione Molise siano assegnati in base alla popolazione attuale (313.660 residenti) due deputati in luogo dei tre assegnati nell'ultima elezione del 4 marzo 2018. Tale riduzione risulta essere inevitabile poiché, così come accade per tutte le altre circoscrizioni, il testo costituzionale non ha mai previsto un numero minimo di deputati da assegnare ad esse. Tale previsione deriva dalla circostanza che il testo costituzionale non costituzionalizza alcuna specifica, ma si limita a prevedere che tra esse i deputati siano ripartiti in modo proporzionale alla popolazione residente. Se si dovesse prevedere per la circoscrizione Molise una deroga *ad hoc* (che non esiste nemmeno per la circoscrizione Valle d'Aosta) si costituzionalizzerebbe la circoscrizione stessa, quando, invece, le altre circoscrizioni continuerebbero a non trovare una copertura costituzionale. Inoltre, è corretto non prevedere la conformazione territoriale delle circoscrizioni poiché si limiterebbe la possibilità per il legislatore ordinario di scegliere meccanismi elettorali diversi, per esempio con circoscrizioni elettorali più grandi del territorio di una Regione. Infine, prevedere alla Camera dei deputati un numero di seggi specifico da assegnare ad una circoscrizione regionale sarebbe altresì irragionevole perché introdurrebbe una parziale regionalizzazione di una Camera che non ha alcun elemento di Camera regionale e sarebbe in contrasto con il principio d'eguaglianza.

Legge elettorale

La legge elettorale per il Molise attualmente in vigore, e con la composizione attuale delle Camere, prevede per il **Senato della Repubblica** l'assegnazione di due senatori. Uno è eletto in un collegio uninominale (che ricomprende l'intero territorio regionale), l'altro è eletto in un collegio plurinominale (che ricomprende anch'esso l'intero territorio regionale). A seguito delle modifiche in discussione alla Camera dei deputati, l'elezione dei senatori molisani non subisce alcuna modificazione, poiché restano due i senatori che la Costituzione assegna al Molise e la legge elettorale prevede che "Il territorio nazionale è suddiviso in un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

più prossima, *assicurandone uno per ogni circoscrizione*". Tale ultima disposizione consente alla regione Molise di ottenere un collegio uninominale, che, stante l'esigua popolazione della Regione, verrebbe altrimenti meno.

Per quanto riguarda la **Camera dei deputati**, attualmente alla circoscrizione Molise sono assegnati tre deputati, due eletti nei collegi uninominali e uno eletto nella parte proporzionale.

A seguito della diminuzione del numero dei parlamentari, i deputati assegnati alla circoscrizione Molise diverrebbero due. Per quanto riguarda l'elezione dei due deputati le alternative ipotizzabili sarebbero tre:

- a) Prevedere un collegio uninominale e uno plurinominale;
- b) Prevedere due collegi uninominali;
- c) Prevedere un collegio plurinominale nel quale eleggere i due deputati.

La soluzione a) trova attuazione nel ddl in materia elettorale in discussione alla Camera dei deputati. Nel testo si prevede, infatti, che "le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale". La scelta per questa opzione deriva dalla circostanza che essa è l'unica già presente nell'ordinamento, in particolare è la previsione contenuta nella legge elettorale vigente per l'elezione dei senatori assegnati al Molise che è l'unica circoscrizione (tra quelle di Camera e Senato) nella quale attualmente vengono eletti due rappresentanti. Inoltre, essa rappresenta l'unica soluzione compatibile con lo "schema" introdotto dal *Rosatellum*, che è quello di un sistema misto proporzionale-maggioritario, mentre le altre implicherebbero l'utilizzo per la sola circoscrizione Molise di un sistema elettorale diverso rispetto alle altre circoscrizioni nazionali:

- la soluzione b), con la previsione che la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione sia distribuita in collegi uninominali, priverebbe la popolazione molisana del recupero proporzionale dei voti ottenuto mediante calcolo nazionale e sarebbe l'unica circoscrizione ad eleggere i propri deputati con il solo metodo maggioritario. Le altre circoscrizioni che eleggono i deputati o i senatori con il solo metodo maggioritario, infatti, sono quelle della Valle d'Aosta alla Camera e al Senato che eleggono però un solo rappresentante.
- La soluzione c), con la previsione che la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione sia distribuita in un solo collegio plurinominale, produrrebbe anch'essa una peculiare diversità del sistema elettorale per la circoscrizione Molise, poiché sarebbe l'unica circoscrizione alla quale sia assegnato più di un seggio a non aver collegi uninominali nei quali eleggere il rappresentante con metodo maggioritario. Inoltre, tale opzione implicherebbe una modifica



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI*

ulteriore alla legge elettorale. Si dovrebbe, infatti, prevedere una specifica scheda elettorale (che non contempli il voto per il candidato nel collegio uninominale), e si dovrebbe prevedere per i soli cittadini molisani un metodo di voto diverso (l'assenza del collegio uninominale significherebbe dovere prevedere esplicitamente che l'elettore possa votare solo per il riparto proporzionale). Da segnalare, inoltre, che l'adozione di un sistema solo proporzionale per la circoscrizione Molise acuirebbe gli effetti distorsivi dovuti al calcolo nazionale dei voti, con la conseguenza che, così come è accaduto per il seggio assegnato nel 2018 al riparto proporzionale, potrebbero essere assegnati alle forze politiche che in quella circoscrizione non hanno raggiunto il maggior consenso popolare.

Come è evidente, entrambe le ipotesi implicherebbero, da un lato, un'ulteriore modifica al testo di legge che, invece, si ispira a modificare il meno possibile il testo ma in misura sufficiente a rendere applicabile il sistema elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari. Dall'altro lato, invece, queste modifiche implicherebbero una parziale variazione al sistema elettorale adottato dal legislatore con la riforma del 2016 (improntato su uno schema misto maggioritario-proporzionale) che non vuole, invece, essere modificato da questa specifica riforma.

Per quanto riguarda la problematica segnalata nel caso di adozione della soluzione a) circa la sotto-rappresentazione della popolazione della provincia di Isernia, che con circa 85.000 abitanti, resterebbe assoggettata alle preferenze espresse dai cittadini residenti nella provincia di Campobasso (che invece ha circa 224.000 abitanti), si ritiene che anche adottando la soluzione b) non risolverebbero comunque queste criticità. Attualmente i collegi elettorali sono composti nel seguente modo: il collegio di Isernia è composto da 149.233 abitanti, mentre quello di Campobasso da 164.427, e ai sensi dell'art. 3 della legge n. 165/2016 sono i medesimi previsti nel 1993. Peraltro, se si dovessero prevedere due collegi elettorali uninominali per l'elezione della Camera, la composizione di questi due collegi non potrà subire alcuna variazione. Infatti, tra i criteri di delega si prevede che "Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993". I collegi elettorali uninominali in Molise nel 1993 erano due. Se ne venissero assegnati due, dovrebbero comunque essere quelli costituiti nel 1993 perché rispettano tutti gli altri criteri di delega. I due collegi sarebbero quindi i medesimi di quelli utilizzati per le elezioni del 2018: Collegio 01 Isernia con 149.233 abitanti; Collegio 02 Campobasso con 164.427 abitanti. Come si può notare, anche con questa suddivisione il collegio elettorale 01 sarebbe solo parzialmente formato dalla provincia di Isernia.